

VERBALE CONSIGLIO ACCADEMICO N° 25 DEL 20/09/2024

Il giorno 20 settembre 2024 alle ore 8:40 si è riunito il Consiglio Accademico a seguito della convocazione Prot. n. 14194 del 14/09/2024 e integrazione prot. 14425 del 18/09/2024.

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione procedure assegnazione borse di dottorato
- 2) Parere radiazione residuo passivo e variazione di Bilancio EF 2024
- 3) Approvazione regolamento di funzionamento del corso di dottorato
- 4) Progetto PNRR Internazionalizzazione – valutazione rinuncia partecipazione
- 5) Proposta masterclass in occasione del PNA sez. Pianoforte 2023/2024
- 6) Convenzione Comune di Corigliano per corsi Propedeutici
- 7) Bando reclutamento DM 430/2024
- 8) Bando reclutamento CODI/17 Trombone ex D.M. 180/2023

Il Consiglio è così costituito:


	Presente	Assente	On line
Francesco Perri, <i>Direttore del Conservatorio</i>	X		
Roberta Camera	X		X
Emanuele Cardi	X		
Paolino Lucio Colombo	X		X
Maria Carmela Conti	X		
Francesco D'Andrea	X		
Rossella Frascino	X		X
Pietro Morelli		X	
Lucia Morello	X		
Ivano Morrone	X		
Francesca Zavarrone	X		
Fabio Maria Napoletani, <i>studente</i>	X		X
Marco Greco, <i>studente</i>	X		

Riconosciuta la validità della riunione, il Direttore dichiara aperta la seduta. La seduta viene verbalizzata dal prof. Emanuele Cardi.

- 1) Al primo punto all'OdG vi è la approvazione delle procedure di assegnazione delle borse di dottorato

Deliberazione n. 120

Visto il bando prot 11583 del 29/07/2024 con il quale veniva indetta una procedura pubblica per l'assegnazione di n. 9 borse di dottorato in forma associata con i Conservatori di Vibo Valentia,



Reggio Calabria e Ribera in *Pratiche, scienze e tecnologie del patrimonio musicale materiale e immateriale*;

Considerato che il bando risulta scaduto alla data del 29.08.2024;

Visti i verbali relativi alle procedure di selezione acquisiti ai prott. 13705/2024 (valutazione dei titoli e del progetto di ricerca) e 13991/2024 (valutazione dei colloqui);

Visto il Decreto direttoriale prot. 14071 del 12/09/2024 con il quale venivano approvate le graduatorie definitive dei candidati vincitori e dei candidati idonei in relazione all'assegnazione delle borse di dottorato per come stabilito dall'art. 6 del bando prot. 11583/2024;

Visto il primo decreto di scorrimento candidati idonei non vincitori a seguito della mancata assegnazione delle borse di dottorato prot. 14266 del 16/09/2024;

Visto il secondo decreto di scorrimento candidati idonei non vincitori a seguito della mancata assegnazione delle borse di dottorato prot. 14365 del 17/09/2024;

il Consiglio Accademico approva a maggioranza con l'astensione dello studente Marco Greco le procedure di assegnazione delle borse di dottorato di ricerca AFAM in forma associata in *Pratiche, scienze e tecnologie del patrimonio musicale materiale e immateriale* 40° Ciclo.

- 2) Al secondo punto all'OdG vi è il parere radiazione residuo passivo e variazione di Bilancio EF 2024

Con nota prot. 14345 del 17/09/2024 veniva trasmesso al Consiglio accademico la relazione per variazioni di bilancio E.F. 2024. Segue intervento del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Beatrice Bellucci che in presenza risponde ad alcune richieste di chiarimenti da parte dei consiglieri.

Deliberazione n. 121

Visto l'art.7, comma 6, let.d) del DPR 132/20023 il Consiglio accademico all'unanimità esprime parere favorevole sulle variazioni da approvare.

- 3) Al terzo punto all'OdG vi è l'approvazione regolamento di funzionamento del corso di dottorato

Deliberazione n. 122

Vista la delibera n. 117 del Consiglio accademico n. 24 del 03/09/2024 con la quale veniva approvato il regolamento di funzionamento del corso di dottorato;


Considerato che nella seduta n. 2 del Collegio docenti del corso di dottorato sono state apportate alcune modifiche al citato regolamento;

Ritenuto dover quindi sottoporre nuovamente al Consiglio accademico l'approvazione del regolamento per come modificato;

Visto il Decreto ministeriale n. 470/2024;

Visto il Decreto ministeriale 778/2024 "Linee guida AFAM per l'accreditamento dei dottorati di ricerca delle istituzioni AFAM";

Visti i Decreti Ministeriali nn. 629/2024 e 630/2024;



Visto il Decreto ministeriale 1403/2024 “*Accreditamento Corsi di Dottorato di Ricerca a.a. 2024/2025*” con il quale a decorrere dal ciclo di dottorato attivato nell’a.a. 2024/2025, su conforme parere dell’ANVUR, per il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza è concesso l’accreditamento del corso di dottorato “*Dottorato in Pratiche, scienze e tecnologie del patrimonio musicale materiale e immateriale DOT24BJ5TM*”;

Vista la delibera n. 107 del Consiglio accademico n. 21 del 08/07/2024 con la quale, all’unanimità, il Consiglio accademico esprimeva parere favorevole allo schema di convenzione per l’attuazione di un corso di dottorato in forma associata di cui all’art. 3 comma 3 del D.M. 470/2023 con i Conservatori di Reggio Calabria e Vibo Valentia;

Vista la delibera n. 109 del Consiglio accademico n. 22 del 09/07/2024 con la quale, all’unanimità, il Consiglio accademico esprimeva parere favorevole allo schema di convenzione per l’attuazione di un corso di dottorato in forma associata di cui all’art. 3 comma 3 del D.M. 470/2023 con il Conservatorio di Ribera (AG);

Visto il Decreto direttoriale prot. 12961/2024 di costituzione del Collegio docenti del corso di Dottorato *Pratiche, scienze e tecnologie del patrimonio musicale materiale e immateriale*

il Consiglio accademico all’unanimità esprime parere favorevole al Regolamento del Corso di dottorato in forma associata *Pratiche, scienze e tecnologie del patrimonio musicale materiale e immateriale*. (allegato 1)


- 4) Al quarto punto all’OdG vi è il Progetto PNRR Internazionalizzazione – valutazione rinuncia partecipazione

Il Direttore chiede al prof. Emanuele Cardi, coordinatore delle relazioni internazionali e referente per il progetto MUSIC4D di relazionare in merito.

Il prof. Cardi relaziona:

Il 12 ottobre 2023 con delibera n. 55 il Consiglio accademico delibera all’unanimità di proporre al CdA l’adesione al progetto proposto dal Conservatorio di Palermo a carico dei fondi PNRR *ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca” Componente 1 “Potenziamento dell’offerta formativa dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università dalla ricerca all’impresa” – Investimento 3.4 “Didattica universitaria e competenze avanzate” T5, “Partnership strategici/iniziativa per innovare la dimensione internazionale del sistema AFAM”*, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU. Hanno aderito a questo partenariato oltre al Conservatorio di Cosenza, i conservatori di Vibo Valentia, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Trapani, Catania, Ribera, Caltanissetta, Sassari, Cagliari e le Università di Palermo, della Calabria e Cagliari.

L’assegnazione di Cosenza, quota parte di un finanziamento complessivo di € 5.432.903,60, ammonta ad € 304.950 ed è – tra le Istituzioni AFAM – la più cospicua dopo Trapani (326.000€ ca.) e Palermo (1.6 mln). Il termine previsto per la realizzazione delle attività è fissato al 31 marzo 2026, per come statuito all’art. 4 comma 1 *durata del progetto “La durata massima delle iniziative non deve superare i 24 mesi, prorogabili di ulteriori 3 mesi. Resta comunque ferma la necessità di concludere il progetto entro il termine del 31 marzo 2026.”*



Il progetto non contempla la possibilità di retribuire a carico del finanziamento PNRR alcuna figura professionale interna all'Istituto, sia essa docente che personale Tecnico-amministrativo, per qualsiasi attività svolta nell'ambito del progetto in questione.

Restava la possibilità di riconoscere a carico del Fondo d'Istituto funzioni di coordinamento ai sensi del vigente regolamento per l'attribuzione di funzioni di coordinamento delle attività artistiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica, nonché di tutte le attività anche di rilevanza esterna comunque connesse con il funzionamento dell'Istituzione di cui all'art. 23 comma 2 del CCNL 16.02.2005 prot. 3967/2024.

In relazione a quest'ultimo punto, l'attuale situazione relativa alla contrattazione interna che – inspiegabilmente e immotivatamente – vede la totale assenza e silenzio della parte sindacale dall'ormai lontano mese di giugno, rende impossibile l'utilizzo di tale strumento per la costituzione di un gruppo di lavoro che possa gestire questo progetto con la necessaria professionalità.

Il prof. Cardi – già coordinatore del progetto POR Calabria dal 2020 al 2023 – fa presente la complessità di amministrare progetti di tale portata, portando ad esempio la realizzazione del POR Calabria e la complessità degli atti amministrativi dello stesso, per il quale solo il Conservatorio di Cosenza (assegnazione di € 574.307,30) e l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, con non poche difficoltà, sono riusciti a completare quanto previsto, mentre i restanti soggetti (Conservatori di Vibo Valentia, Reggio Calabria, Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e Nocera Terinese) hanno dovuto restituire le somme loro assegnate e in alcuni casi rispondere degli importi parzialmente spesi.

Il Prof. Cardi evidenzia inoltre che, allo stato attuale, il Conservatorio di Cosenza è già esposto per i seguenti progetti:

- Progetto PNRR per 3.680.000,00 relativo al piano di intervento per l'ampliamento locali
- Finanziamento KA171 di € 163.971,00 per mobilità extra EU 2024
- Finanziamento KA171 di € 145.830,00 per mobilità extra EU 2022
- un Dottorato in forma associata con altre 3 istituzioni per complessivi € 630.000,00


oltre ad essere il Conservatorio con maggiori procedure concorsuali per la stabilizzazione del personale docente.

Fa presente di aver già comunicato in data 17 settembre u.s. alle ore 16:09 a tutti i coordinatori del progetto in rappresentanza delle Istituzioni coinvolte e ai rispettivi direttori che *in relazione al progetto MUSIC4D mi preme l'obbligo di informarvi che al prossimo consiglio accademico del Conservatorio di Cosenza è stato posto all'OdG la valutazione di rinunciare alla partecipazione in qualità di partner e, sicuramente per quanto mi riguarda, in qualità di coordinatore del progetto per il Conservatorio di Cosenza.*

Tale valutazione nasce dalla complessità del progetto in relazione all'ormai poco tempo disponibile, considerato anche che non sarà possibile retribuire né i colleghi né il personale amministrativo coinvolto e, nel caso di Cosenza, anche a causa di una forte opposizione delle RSU alla mera discussione del CII 23/24 che rende impossibile prevedere una minima collaborazione dei docenti, quantomeno al coordinamento di un progetto così complesso.

Ho già avuto modo di parlare di ulteriori mie perplessità "per le vie brevi" con alcuni di voi, riservandomi ulteriori riflessioni magari in occasione della prossima Conferenza del 18 e del 19 p.v.

Evidenzia inoltre che – in occasione dell'ultima Conferenza direttori, svoltasi a Roma il 18 e 19 u.s. – ha avuto modo di confrontarsi con buona parte dei direttori delle Istituzioni partner, i quali



concordano nel rilevare diverse criticità in relazione alla positiva realizzazione del progetto MUSIC4D, soprattutto in relazione all'ormai poco tempo disponibile e alle prioritarie incombenze che vedono coinvolte le nostre Istituzioni.

Considerato che il comma 5 del Decreto di concessione n. 142 del 9 maggio 2024 recita che *L'Istituzione Capofila della proposta progettuale, è responsabile, con i soggetti attuatori del partenariato della realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR e si obbliga a garantire il tempestivo avvio delle attività e la piena attuazione, nonché a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, ponendo particolare attenzione a raccogliere anche i dati utili al monitoraggio degli indicatori di realizzazione associati al progetto;*


tenuto conto che è obbligo dei partecipanti, ai sensi dell'art. 2 *Obblighi dei soggetti attuatori del Disciplinare (Allegato 1 al citato Decreto di concessione) lettera i) individuare preventivamente eventuali fattori che possano incidere in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Ministero; e alla lettera j) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Ministero;*

per tutte le motivazioni narrate in precedenza, il prof. Cardi comunica che, non riscontrando più elementi utili a garantire la corretta realizzazione di quanto di competenza del Conservatorio di Cosenza senza che vi siano rischi di esporre l'Istituto a responsabilità di vario titolo e in particolare in riferimento al previsto cronoprogramma, rinuncia al ruolo di referente del progetto MUSIC4D.

Seguono interventi dei consiglieri che chiedono ulteriori ragguagli in merito al progetto e alle motivazioni che sottendono la richiesta posta all'OdG.

Il consigliere Morrone, memore dell'esperienza di un precedente progetto di cui si era occupato e per la realizzazione del quale si era impegnato a titolo gratuito assieme ad altri, sottolinea come anche in questo caso la possibilità di accedere ad un così cospicuo finanziamento oltre ad essere significativa per l'Istituzione, determinerebbe l'acquisizione di un ampio complesso di dispositivi in grado di aggiornare quelli già in possesso - insufficienti - e quindi concorrerebbe al miglioramento dell'offerta didattica e delle attività di produzione soprattutto, ma non solo, nei corsi ad indirizzo tecnologico, così come si è effettivamente verificato con la citata attività passata. Sarebbe, dunque, da prendere eventualmente in considerazione l'ipotesi della creazione di un gruppo di "volenterosi" in grado di portare avanti, seppur con le difficoltà descritte ed evidenziate, il lavoro necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal cronoprogramma.

Il prof. Cardi evidenzia come la componente del "cospicuo" finanziamento utilizzabile per l'acquisto di materiale tecnologico e didattico ammonta ad € 30.000,00 (voce *b. Didactic and technological equipment for the project*); un importo irrisorio considerate anche le procedure che ricadrebbero a carico degli uffici per la gestione e rendicontazione di fondi europei. Atteso che stante il cospicuo avanzo di bilancio del ns. Conservatorio abbiamo già posto in essere rilevanti investimenti per acquisto di strumenti e strumentazioni (€ 258.495,98 per il solo a.a. 2023/2024) e altrettanto ci prepariamo a porne in essere per l'a.a. 2024/2025, appare più che evidente che se la finalità per la quale tenere in piedi un simile progetto è quella di poter acquisire ulteriori strumentazioni, l'irrelevanza dell'importo utilizzabile unitamente alla specificità delle procedure amministrative contribuisce a motivare la rinuncia alla partecipazione al progetto. Cardi sottolinea inoltre che simili progetti devono essere gestiti in modo strutturato e non approssimato con un gruppo di "volenterosi"



cui nulla è possibile riconoscere, viste le responsabilità gestionali e amministrative che ricadono in capo all'Istituto e ai suoi rappresentanti. La pregressa esperienza del POR Calabria ha tanto insegnato al ns. Istituto.

Morrone prende atto della risposta del collega Cardì. A suo parere, alcuni progressi in Conservatorio sono stati fatti grazie anche a gruppi di lavoro volontari, strutturati e non approssimativi. Ritiene che la voce del progetto che appare in tabella e da poter prendere in considerazione oltre alla b, sia anche la h, per un totale di 70mila euro.

La consigliera Camera e Morello evidenziano che è un peccato dover rinunciare ad un progetto che contribuirebbe alla crescita dell'Istituto, ma considerata la impossibilità a proseguire del Prof. Cardì e le difficoltà emerse per gli altri docenti e per il personale amministrativo coinvolti nel progetto, concorda con la rinuncia.

Il Direttore chiede quindi di votare in merito alla rinuncia alla partecipazione al progetto MUSIC4D.

Deliberazione n. 123

Vista la delibera n. 55 del Consiglio accademico n. 10 del 12 ottobre 2023;


Sentita la relazione orale del prof. Emanuele Cardì, referente per il progetto MUSIC4D

il Consiglio accademico con l'astensione del consigliere Morrone esprime parere favorevole al ritiro dal partenariato siglato con il Conservatorio di Musica di Palermo per la realizzazione del progetto MUSIC4D.

5) Al quinto punto all'OdG vi è la Proposta masterclass in occasione del PNA sez. Pianoforte 2023/2024

Il Direttore, su proposta del coordinatore di Dipartimento tastiere e percussioni, evidenzia la possibilità di realizzare una *masterclass* a cura del prof. Michele Marvulli. Tenuto conto dell'atto di indirizzo della programmazione 2024/2025 che prevede la realizzazione di *Masterclass* solo a carico dei fondi Erasmus+ (Mobilità da impresa) o se a carattere interdipartimentale, il Direttore propone che tale *Masterclass* possa essere realizzata considerata la concomitanza del Premio delle Arti dedicato al Pianoforte. Considerata la comunicazione del 9 settembre u.s. del coordinatore di dipartimento prof. Maiorca di cui il Consigliere prof. Morrone apprende nel corso della discussione, lo stesso rileva sia l'importanza della iniziativa, sia l'opportunità che la *masterclass* sia svolta in coerenza e ottemperanza a quanto già personalmente votato per il contenimento della spesa, quindi a titolo gratuito per come del resto riportato e richiesto nella suddetta comunicazione [...] *offrendo al conservatorio un suo seminario su Beethoven* [...]. I Consiglieri Morello e Zavarrone, in proposito, evidenziano che anche nella *chat* della scuola di pianoforte era stato lasciato intendere che tale *masterclass* sarebbe stata "offerta" e quindi a titolo gratuito.

Tanto premesso, il Consiglio accademico, con l'astensione del prof. Cardì e del Direttore esprime parere favorevole alla realizzazione della *masterclass* purché svolta a titolo gratuito.



- 6) Al sesto punto all'OdG vi è la Convenzione Comune di Corigliano per corsi Propedeutici

Deliberazione n. 124

Vista la delibera del Consiglio accademico n. 37 del 19/10/2022 con la quale veniva espresso parere favorevole ad un accordo-quadro con il Comune di Corigliano-Rossano finalizzato alla realizzazione di una sede decentrata giusta nota MUR 4699 del 04/04/2022

Visto la delibera della Giunta Municipale del Comune di Corigliano-Rossano n. 348 del 10/10/2023 avente ad oggetto *Approvazione schema di accordo tra il Comune di Corigliano- Rossano ed il Conservatorio "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza che prevedeva l'istituzione di una sede decentrata dello stesso per lo svolgimento dei corsi di formazione musicale di base, al fine di venire incontro in modo concreto alle esigenze dell'utenza in un'area geografica di particolare rilevanza, quale quella della fascia jonica;*

Visto l'accordo di collaborazione tra il Comune di Corigliano-Rossano ed il Conservatorio di Musica di Cosenza "S. Giacomantonio" del 30/01/2023 acquisito al prot. Dell'Ente Conservatorio al n. 8708/2023 e dell'Ente Comune al n. 88101/2023 finalizzato alla promozione e alla diffusione della musica e lo sviluppo della formazione di base necessaria all'accesso ai corsi del ciclo. Pre-AFAM ed accademici del Conservatorio [...] anche tramite la messa a disposizione di un proprio immobile finalizzato allo svolgimento delle attività didattico-musicali organizzate dal Conservatorio;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Corigliano-Rossano n. 159 del 19/04/2023 avente ad oggetto *Percorso d'istituzione sede decentrata del Conservatorio "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza nella Città di Corigliano-Rossano. Comitato di pilotaggio paritetico e conseguente redazione piano operativo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 348 del 18/10/2022. – Atto di indirizzo;*

il Consiglio Accademico all'unanimità esprime parere favorevole alla convenzione pluriennale tra il Conservatorio di Musica di Cosenza ed il Comune di Corigliano-Rossano per la gestione dei locali destinati alle attività didattiche del Conservatorio (Allegato 2).

- 7) Al settimo punto all'OdG vi è il Bando reclutamento DM 430/2024

Deliberazione n. 125


Visto il DM MUR 9 febbraio 2024, n. 430, con cui venivano ripartite le risorse di cui all'art. 1, comma 892, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178;

Visto il CCNL economico "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 del 6 dicembre 2022;

Visto il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024, in particolare l'art. 164 "Accompagnatori al pianoforte o al clavicembalo";

Visto il CCIN Istruzione Università e Ricerca 2024-2027, sezione Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, del 4 aprile 2024;

Visto la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 23 aprile 2024, prot. n. 6000, avente ad oggetto "Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo, tecnici di laboratorio, modelli viventi. Reclutamento e stato giuridico";



Visto il DPR 24 aprile 2024, n. 83, “*Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM*”;

considerato che nelle more dell’adozione del decreto di approvazione della dotazione organica ai sensi del DPR 132/2003, art. 7, comma 7, è possibile stipulare contratti di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, con scadenza al 31/10/2024, ed eventualmente rinnovabili fino ad individuazione di avente diritto, per il profilo di Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo;

atteso che con procedura pubblica prot. 9568 del 13 giugno 2024 si provvedeva ad individuare il personale in possesso dei requisiti previsti per la stabilizzazione richiesti dal DM MUR 9 febbraio 2024, n. 430;

considerato che la procedura *de quo* andava deserta e che nessun candidato in possesso dei requisiti previsti al 31 ottobre 2024 ha presentato istanza e che nessun aspirante ha maturato/maturerà i requisiti richiesti entro il 31 ottobre 2024;

il Consiglio accademico all’unanimità approva il bando per il reclutamento a tempo indeterminato di accompagnatori al pianoforte o al clavicembalo (allegato 3) dando ampio mandato al Direttore di definire le prove previste all’art. 10 comma 2 e 3 e di definire i relativi accordi di consorzio previsti dall’art. 5 c. 7 del D.M. 430 (possibilità di convenzionarsi con altre istituzioni nel limite massimo di tre regioni limitrofe).

8) All’ottavo punto all’OdG vi è il bando reclutamento CODI/17 Trombone ex D.M. 180/2023

Deliberazione n. 126


Vista la delibera n. 108 del Consiglio accademico n. 21 del 08/07/2024 con la quale veniva stabilito che la ripartizione delle facoltà assunzionali 2024/2025 assegnate con Decreto direttoriale della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore prot. 9114 del 25/06/2024 riguardavano – tra l’altro – anche il SAD CODI/17 Trombone e che la relativa procedura concorsuale doveva essere gestita per come definito dall’articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge n. 73/2021;

Considerato che residuava una facoltà assunzionale 2023/2024 già assegnata al SAD CODI/17 Trombone il cui concorso realizzato in forma associata con il Conservatorio di Caltanissetta non aveva prodotto alcun vincitore;

Rilevato che la procedura concorsuale attivata ai sensi dall’articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge n. 73/2021 con bando prot. 11630 del 30/07/2024 è andata deserta;

Considerato che occorre procedere per come definito dalla nota Ministeriale 9115/2024 la quale recita che *Qualora, in seguito allo svolgimento dei concorsi riservati, vi fossero ancora posti vacanti destinati al reclutamento a tempo indeterminato, lo stesso avviene con concorsi ex DM 180, per i quali si rinvia alle indicazioni già fornite;*

il Consiglio accademico all’unanimità approva il bando per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 docente per il SAD CODI/17 Trombone (allegato 4).



I presenti confermano che il collegamento telematico, per tutta la durata della seduta, ha consentito l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale e la valutazione consapevole delle decisioni assunte.


Non essendovi ulteriori punti all'OdG, la seduta viene chiusa alle ore 10,30.

Il segretario verbalizzante
Prof. Emanuele Cardi


Il Direttore
M° Francesco Perri

Firmato digitalmente da: Emanuele Cardi
Organizzazione: CONSERVATORIO DI
COSENZA/80007270780
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno
uso del certificato solo per le finalità di lavoro
per le quali esso è rilasciato. The certificate
holder must use the certificate only for the
purposes for which it is issued.
Data: 23/09/2024 14:25:03

FRANCESCO PERRI
23.09.2024 14:26:49 GMT+02:00




<i>Articolo 1 – (Ambito di applicazione, principi generali e definizioni)</i>	3
<i>Articolo 2 – (Finalità e struttura del corso)</i>	4
<i>Articolo 3 – (Organi direttivi del Corso di dottorato)</i>	4
<i>Articolo 4 – (Bando di ammissione)</i>	7
<i>Articolo 5 – (Commissione giudicatrice dell’esame di ammissione)</i>	8
<i>Articolo 6 – (Procedure di valutazione comparativa)</i>	8
<i>Articolo 7 – (Determinazione delle borse e dei contributi)</i>	9
<i>Articolo 8 – (Termine per l’iscrizione e inizio dei corsi)</i>	11
<i>Articolo 9 – (Diritti e doveri dei dottorandi)</i>	11
<i>Articolo 10 – (Sospensione e proroga)</i>	12
<i>Articolo 11 – (Ritiro e decadenza dal corso)</i>	13
<i>Articolo 12 – (Incompatibilità)</i>	14
<i>Articolo 13 – (Esame finale)</i>	15
<i>Articolo 14 – (Commissione esaminatrice per l’esame finale)</i>	16
<i>Articolo 15 – (Adempimenti per l’esame finale)</i>	16
<i>Articolo 16 – (Compensi per le commissioni)</i>	17
<i>Articolo 17 – (Gruppo di assicurazione della qualità)</i>	18
<i>Articolo 18 – (Norme finali)</i>	19
<i>Articolo 19 – (Foro di competenza)</i>	19



TITOLO I ACCREDITAMENTO E FUNZIONAMENTO DEI CORSI

Articolo 1 – (Ambito di applicazione, principi generali e definizioni)

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni previste dalla vigente legislazione, dallo Statuto e dal Regolamento didattico del Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza le procedure per l’attivazione, l’organizzazione e il funzionamento del Corso di dottorato in forma associata in *“Pratiche, scienze e tecnologie del patrimonio musicale materiale e immateriale”*.
2. Il Bando disciplina le modalità di ammissione attraverso valutazione comparativa, le modalità di assegnazione delle borse di studio ovvero di altre forme di sostegno finanziario, i diritti e i doveri dei dottorandi, le modalità di svolgimento dell’esame finale e di conseguimento del titolo di studio.
3. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - MUR: Ministero dell’Università e della Ricerca
 - ANVUR: Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
 - CONSERVATORIO: Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza
 - ASSOCIATI: I Conservatori associati al Dottorato in *Pratiche, scienze e tecnologie del patrimonio musicale materiale e immateriale*
 - CORSO DI DOTTORATO: costituisce il terzo livello della formazione universitaria, assicura la formazione alla ricerca scientifica e fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca, anche a livello internazionale, e attività professionali di alta qualificazione, anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività; ha durata non inferiore a 3 anni
 - SCUOLA DI DOTTORATO: raccoglie al suo interno e organizza i Corsi di Dottorato partecipanti alla Scuola stessa con l’obiettivo di valorizzare le sinergie rese possibili dal contesto culturale comune ai singoli Corsi di Dottorato afferenti
 - DOTTORANDO: status che si ottiene con l’iscrizione a un Corso di Dottorato e che decorre dalla data di inizio del corso e perdura fino al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, o all’esclusione dal corso o alla rinuncia allo stesso
 - DOTTORE DI RICERCA: titolo accademico conseguito in seguito alla frequenza di un Corso di Dottorato, previo superamento dell’esame finale
 - CICLO DI DOTTORATO: insieme dei Corsi di Dottorato attivati in un determinato anno accademico




Articolo 2 – (Finalità e struttura del corso)


1. Il corso di dottorato di ricerca ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività collegate a progetti formativi di livello dottorale, anche interdisciplinare e multidisciplinare, costituendo in tal modo parte fondamentale dell'offerta formativa di terzo livello del Conservatorio.
2. Il Corso di dottorato in forma associata è proposto dal capofila Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza in convenzione con il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria e il Conservatorio “A. Toscanini” di Ribera.
3. La sede amministrativa del corso di dottorato in forma associata è il Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza.
4. Ciascun dottorando sarà assegnato ad una delle sedi erogatrici delle borse che, al netto delle attività trasversali che caratterizzano il corso, costituirà il conservatorio di riferimento per le attività formative e di ricerca, per i rapporti con il Supervisore e gli eventuali co-supervisori.
5. Le attività formative trasversali, sia obbligatorie sia facoltative, potranno essere anche realizzate in sedi diverse da quella di afferenza curricolare.

Articolo 3 – (Organi direttivi del Corso di dottorato)

1. Sono organi direttivi del Corso di dottorato:
 - Il Collegio dei docenti del corso di dottorato (di seguito anche “Collegio dei docenti”)
 - Il Coordinatore generale del dottorato (di seguito anche “Coordinatore generale”)
 - Il Consiglio di scuola di dottorato (di seguito anche “Consiglio di scuola”)
 - I Collegi inter-curricolari.
2. Il Collegio dei docenti del dottorato è formato da:
 - Il direttore del Conservatorio capofila che lo presiede
 - Il Coordinatore generale del dottorato
 - Il vicecoordinatore del dottorato
 - I docenti accreditati da ANVUR (interni e esterni alle istituzioni convenzionate) in numero minimo di otto, più altri eventuali esperti esterni.
 - Due dottorandi.
3. Il Collegio rimane in carica per la durata dell'accREDITAMENTO del dottorato (cinque anni).
4. Il Collegio dei docenti, con proprie deliberazioni:
 - Presenta, nel quinquennio di vigenza dell'accREDITAMENTO, la proposta annuale di rinnovo del corso al Consiglio di scuola di dottorato
 - Propone al Consiglio di scuola di dottorato le sostituzioni e/o integrazioni del Collegio dei docenti
 - Propone al Consiglio di scuola di dottorato i membri delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi di dottorato, secondo quanto stabilito all'art. 5
 - Stabilisce la composizione dei Collegi inter-curricolari
 - Predisponde una relazione annuale da trasmettere ai Consigli accademici e ai Consigli di amministrazione dell'istituzione capofila e delle istituzioni convenzionate
 - Indica al Consiglio accademico del Conservatorio capofila i tre membri della commissione esaminatrice della prova finale.



5. Ogni componente del Collegio non può partecipare a più di due collegi a livello nazionale (*art. 6, comma 4, DM 470/2024*).
6. La rappresentanza di due dottorandi al Collegio dei docenti, con diritto di voto su temi didattici e organizzativi, è nominata unitariamente dalle Consulte degli studenti afferenti in forma consortile al dottorato di ricerca in forma associata. La nomina ha durata annuale e deve essere effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico, eccetto che per il primo anno in cui la nomina sarà effettuata entro il 30 novembre 2024.
7. Fermo restando quando previsto dall'art. 5, comma 5 del DM 470/2024, le sostituzioni o integrazioni dei membri del Collegio dei docenti sono proposte dal Collegio stesso e disposte con decreto del direttore del Conservatorio capofila, previa delibera del Consiglio accademico dell'istituzione di appartenenza e parere positivo del Consiglio di scuola di dottorato.
8. Un docente che intendesse candidarsi a membro del Collegio dei docenti deve presentare domanda contenente il proprio curriculum, facendo particolare riferimento al possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del DM 470/2024 e dall'art. 3.1 del DM 778/2024. La domanda va indirizzata al Coordinatore generale e spedita per mail all'indirizzo: dottorati@conservatoriocosenza.it.
9. Il Coordinatore generale del dottorato è un docente di ruolo dell'istituzione capofila e può svolgere tale funzione in un solo collegio a livello nazionale.
10. Il Coordinatore generale nomina un vicecoordinatore tra i docenti del Collegio dei docenti, nella prima riunione del Collegio.
11. Il Coordinatore generale convoca e presiede le riunioni del Collegio dei docenti e del Consiglio di scuola di dottorato.
12. Il Coordinatore generale ha facoltà di:
 - Fissare la data di effettivo inizio dei corsi
 - Presiedere il Consiglio di scuola
 - Approvare le attività di formazione proposte dai Collegi inter-curricolari
 - Autorizzare i dottorandi a recarsi presso strutture italiane o estere non facenti parti quali sedi convenzionate del dottorato
 - Riammettere il dottorando in corso d'anno oppure al ciclo successivo in caso di assenze
 - Nominare i membri del Gruppo di assicurazione della qualità del Collegio di dottorato
13. Il Consiglio di scuola di dottorato è formato da:
 - Il Coordinatore generale del dottorato;
 - Il Vicecoordinatore del dottorato;
 - I coordinatori dei Collegi intercurricolari.
14. Il Consiglio rimane in carica per la durata di un ciclo completo di dottorato (tre anni) e:
 - Propone al direttore del Conservatorio capofila la Commissione giudicatrice delle ammissioni al corso di dottorato
 - Presenta ogni anno il progetto di attivazione di un nuovo ciclo di dottorato
 - Valuta l'eventuale esclusione del dottorando dal proseguimento del corso e la conseguente revoca della borsa di studio
 - Fornisce il nulla-osta al dottorando per svolgere attività di tutorato e per attività di didattica integrativa
 - Riceve le richieste di proroga della durata del corso di dottorato
 - Individua due esperti che valutano la tesi di dottorato



- Stabilisce l'ammissione del dottorando alla valutazione esterna del lavoro finale di ricerca

15. I **Collegi inter-curricolari** del dottorato sono formati da:


- I coordinatori dei curricoli di afferenza
- I membri del Collegio dei docenti dei curricoli di afferenza

16. I Collegi intercurricolari restano in carica per la durata di un ciclo completo di dottorato (tre anni). I Collegi intercurricolari, ai quali possono partecipare con diritto di voto il Coordinatore generale e il Vicecoordinatore del corso di dottorato, con proprie deliberazioni:

- Individuano al loro interno un coordinatore
- Predispongono il calendario delle attività formative e di ricerca, individuando i docenti e gli esperti qualificati per lo svolgimento delle medesime
- Assegnano a ciascun dottorando, entro il primo mese della prima annualità, il Supervisore
- Individuano, per ciascuna tesi di dottorato, i valutatori esterni di cui all'art. 7, comma 12 del DM 470/2024; ricevute il primo mese dai dottorandi le proposte del piano di annuale delle attività validate dai Supervisor, definisce al termine di ciascun anno accademico gli obblighi di frequenza e le verifiche di profitto richieste per il proseguimento degli studi al termine di ciascun anno accademico e la conseguente conferma della borsa di studio
- Determinano, entro 90 giorni dalla conclusione dell'anno accademico, l'ammissione alla valutazione esterna della tesi finale di ricerca. In caso di non ammissione, trasmette al Consiglio di scuola di dottorato il proprio motivato giudizio
- Propongono, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi
- Propongono, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, su richiesta del dottorando e previa disponibilità di adeguate risorse finanziarie, una proroga per un periodo non superiore ai dodici mesi, per motivate esigenze di ricerca
- Autorizzano il dottorando a svolgere attività lavorative retribuite, laddove le stesse consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. Il reddito annuale del dottorando non può essere in nessun caso superiore all'importo della borsa.
- Definiscono le verifiche di profitto del dottorando in base al programma delle attività previste nell'anno precedente ai fini del giudizio di ammissibilità o meno all'anno di corso successivo; il giudizio negativo comporterà l'esclusione dal corso
- Propongono in alternativa all'ammissione all'esame finale, una proroga della presentazione della tesi
- Predispongono una relazione di presentazione alla Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, comprensiva dell'intero periodo di frequenza di dottorato

17. A ciascun dottorando è assegnato almeno un Supervisore scelto tra i membri del Collegio dei docenti, nonché gli eventuali co-supervisor scelti dal Collegio inter-curricolare anche tra soggetti esterni ad esso. Il Supervisore, nel caso di borse co-finanziate da imprese, può anche afferire all'impresa co-finanziatrice.


18. Il Supervisore del dottorando è anche il relatore della tesi di dottorato ed è responsabile di tutte le attività scientifiche e formative che si riferiscono al suo progetto di dottorato.



TITOLO II ACCESSO AL CORSO

Articolo 4 – (Bando di ammissione)

1. Il direttore del Conservatorio capofila indice, almeno una volta l'anno e se in possesso delle borse necessarie, una selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato in forma associata. La domanda di partecipazione può essere presentata dai cittadini italiani o stranieri che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di un titolo di diploma accademico di II livello, di un diploma di vecchio ordinamento unitamente al possesso del titolo di scuola secondaria superiore, di laurea magistrale o di un titolo di studio conseguito all'estero equipollente ai sensi degli accordi internazionali (EQF 7). La domanda di partecipazione può altresì essere presentata da coloro che conseguono il titolo entro la data di iscrizione al dottorato, pena la decadenza dell'ammissione al corso.
2. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla Commissione di ammissione al corso di dottorato ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DM 470/2024, ossia nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito dell'istituzione AFAM capofila, sui siti di tutte le istituzioni AFAM convenzionate, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il bando deve precisare:
 - Il programma formativo del corso e dei suoi curricula
 - La durata del corso
 - Il numero di posti banditi, ciascuno riferito alla sede di afferenza curricolare e, ove previsto, l'ambito specifico del percorso di ricerca
 - I criteri d'accesso e di valutazione dei titoli
 - La tipologia delle prove previste, che possono includere anche un colloquio finalizzato alla presentazione e alla discussione di un progetto di ricerca
 - L'ammontare della borsa di studio e di eventuali altre forme di sostegno finanziario
 - I casi di sospensione, incompatibilità e decadenza dal corso e dall'erogazione della borsa
 - L'ammontare delle eventuali tasse dei contributi a carico del dottorando
 - I diritti e doveri del dottorando
 - Le modalità e i termini per la presentazione della domanda e della documentazione per l'ammissione al corso, la possibilità del candidato di avvalersi delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa, il responsabile del procedimento
4. Il bando può inoltre prevedere l'ammissione di idonei in caso di rinuncia dei vincitori e se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini stabiliti per l'iscrizione al corso.




Articolo 5 – (Commissione giudicatrice dell'esame di ammissione)

1. Il direttore del Conservatorio, sulla base delle indicazioni del Consiglio di scuola di dottorato, nomina con proprio decreto la/le Commissione/ni giudicatrice/ci delle ammissioni al corso di dottorato, garantendo ove possibile la parità di genere.
2. La Commissione è costituita da almeno un rappresentante del Collegio dei docenti per ciascuna delle istituzioni convenzionate.
3. La Commissione è articolata in due sottocommissioni formate da un presidente e da un numero congruo di altri docenti, individuati sulla base delle specifiche competenze curricolari. In considerazione della natura interdisciplinare del corso di dottorato in forma associata, ciascuna sottocommissione sarà riferita ai seguenti due ambiti curricolari:
 - Prima sottocommissione: Innovazione sonora e sperimentazione musicale
 - Seconda sottocommissione: Prassi e tecniche performative delle arti musicali
4. In caso di rinuncia o impedimento di uno dei componenti le Commissioni giudicatrici, il direttore dell'istituto capofila provvede alla sostituzione con decreto nel rispetto dei precedenti commi.

Articolo 6 – (Procedure di valutazione comparativa)


1. La selezione dei dottorandi avviene attraverso valutazione comparativa tenendo in considerazione:
 - La valutazione dei titoli, del curriculum e dell'eventuale portfolio del candidato
 - La valutazione del progetto di ricerca presentato
 - L'indicazione della sede di afferenza curricolare espressa dal candidato
 - L'eventuale riferimento ad uno specifico progetto di ricerca fra quelli previsti dal Bando
2. La valutazione dei titoli da parte della commissione può avvalersi di procedure informatiche e telematiche.
3. La prova orale può svolgersi anche in modalità telematica.
4. Al termine dei lavori ciascuna Commissione determina la graduatoria dei candidati ammissibili con l'indicazione della sede di afferenza curricolare e l'eventuale associazione a uno specifico progetto di ricerca fra quelli previsti dal Bando.
5. I verbali dei lavori delle commissioni sono trasmessi al direttore del Conservatorio capofila che dispone con proprio decreto l'ammissione al corso di dottorato dei vincitori, nei limiti dei posti disponibili.
6. Nel caso di rinuncia da parte dei vincitori si procede all'ammissione secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 4.
7. È previsto l'accesso agli atti relativi alle procedure di valutazione, nonché ai giudizi sui singoli candidati secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.




TITOLO III BORSE E CONTRIBUTI PER L'ACCESSO

Articolo 7 – (Determinazione delle borse e dei contributi)

1. Durante il quinquennio di validità dell'accreditamento, il Consiglio di scuola di dottorato presenta ogni anno al Consiglio accademico e al Consiglio di amministrazione di ciascuna delle istituzioni associate il progetto di attivazione di un nuovo ciclo di dottorato, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
2. Fermi restando gli impegni assunti in precedenza per i cicli già attivati, ciascuna istituzione delibera il numero e l'importo delle borse di dottorato da conferire in base alle risorse riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca, da enti esterni convenzionati e/o a carico del proprio bilancio, tenendo conto del budget previsto per attività di ricerca in Italia e all'estero.
3. Nel caso di corsi di dottorato non interamente finanziati dal PNRR potrà essere previsto un posto senza borsa ogni due posti con borsa.
4. Il Consiglio di amministrazione del Conservatorio capofila, sulla base delle deliberazioni di cui al precedente comma 1, con proprio decreto determina:
 - L'ammontare dei contributi per l'ammissione, se previsti dalla normativa vigente
 - L'ammontare dei contributi per l'iscrizione e la frequenza dei corsi, se previsti dalla normativa vigente
 - Gli eventuali casi di esonero dai contributi di iscrizione e frequenza
 - Il numero di posti senza borsa di studio, nei limiti stabiliti dal precedente comma 3
 - La misura del budget da destinare a ciascun dottorando per attività di studio e ricerca in Italia e all'estero, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 commi 3 e 4 del DM 470/2024.
5. Le borse di studio sono finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, mediante convenzioni stipulate con soggetti esterni nazionali o internazionali.
6. L'importo della borsa di studio non può essere inferiore a quanto stabilito dalle norme vigenti. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
7. Gli incrementi della borsa per attività di ricerca all'estero sono riconosciuti in conformità a quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4 del DM 470/2024. L'incremento per il soggiorno estero non può essere fruito nel paese di cittadinanza, residenze o domicilio del dottorando. Il Consiglio di scuola di dottorato, su sollecitazione del Collegio dei docenti del dottorato, può autorizzare eventuali deroghe per motivate e documentate ragioni.
8. Per l'attività di ricerca in Italia e all'estero è comunque assicurato un budget non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio della sede di afferenza.
9. Le borse di studio hanno durata complessiva pari a tre anni e sono rinnovate annualmente previa verifica positiva del completamento del programma previsto per ciascun anno accademico.



10. La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di ricerca fuori sede del dottorando.
11. Il possesso della borsa di dottorato è incompatibile con il possesso di assegni di ricerca e di borse di studio post-laurea e per attività di ricerca.
12. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dalla vigente normativa in materia di diritto allo studio.




TITOLO IV DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Articolo 8 – (Termine per l’iscrizione e inizio dei corsi)

1. L’avvio dei corsi coincide di norma con l’inizio dell’anno accademico e comunque non oltre il 13 dicembre. Per il solo anno accademico 2024-25 l’inizio dei corsi è fissato per il giorno 1° dicembre 2024.
2. Il termine per l’iscrizione al corso è fissato nel 30 novembre di ciascun anno.

Articolo 9 – (Diritti e doveri dei dottorandi)


1. Il corso di dottorato prevede un impegno a tempo pieno.
2. Per lo svolgimento di eventuali e limitate attività lavorative coerenti con il curriculum di afferenza, deve essere inoltrata richiesta documentata di autorizzazione al Collegio inter-curricolare, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività.
3. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione coerenti con il progetto di dottorato, presso istituzioni di elevata qualificazione all’estero.
4. Il dottorando ha l’obbligo di partecipare alle iniziative organizzate dagli Enti associati destinate al corso di Dottorato, ed in particolare:
 - Attività di tutorato
 - Attività didattica integrativa
 - Partecipazione a seminari
 - Attività di laboratorio e Ricerca
 - Formazione disciplinare/interdisciplinare
 - Formazione linguistica
 - Formazione informatica
 - Eventuale co-tutela
5. Le convenzioni per la co-tutela sono stipulate per singoli dottorandi previa approvazione del Collegio dei docenti e prevedono che la tesi sia preparata con periodi di ricerca alternati tra le due istituzioni coinvolte. Sono nominati due Direttori di tesi, uno per ciascuna istituzione, e la tesi viene redatta e discussa parzialmente nella lingua dell’istituzione partner. La Commissione giudicatrice, composta da membri di entrambe le istituzioni, valuta la tesi e, in caso di esito favorevole, le due istituzioni conferiscono il titolo di Dottore di ricerca o un titolo congiunto, con l’indicazione della co-tutela. La co-tutela deve essere attivata entro il 18° mese dall’inizio del corso, salvo autorizzazioni particolari.
6. Per l’ammissione all’anno successivo e la conferma della borsa di studio, il dottorando deve completare il programma delle attività previste nell’anno precedente e superare le verifiche di profitto stabilite dal Collegio inter-curricolare. A tal fine il dottorato dovrà presentare al Consiglio di scuola, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso.



7. Il Consiglio di scuola di dottorato valuta l'esclusione dal proseguimento del corso e la conseguente revoca della borsa di studio:
 - In caso di mancato completamento delle attività previste nell'anno precedente o mancato superamento delle verifiche di profitto stabilite per il passaggio all'anno successivo;
 - In caso di mancata ammissione del dottorando alla valutazione esterna finale del proprio lavoro di ricerca, come previsto dal successivo articolo 14;
 - In caso non vengano rimosse tempestivamente le cause di incompatibilità previste al successivo articolo 12;
 - Assenza prolungata e ingiustificata.
8. L'esclusione viene disposta con decreto del direttore del Conservatorio capofila.
9. In tutti i casi indicati al precedente comma 7 il dottorando è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno accademico d'iscrizione.
10. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Consiglio di scuola e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato.
11. Il Consiglio di scuola può richiedere che il dottorando svolga attività di didattica integrativa sino a sessanta ore per ciascun anno accademico.
12. Il dottorando deve svolgere attività di terza missione, come previsto dal progetto formativo e di ricerca del corso di dottorato.
13. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia.

Articolo 10 – (Sospensione e proroga)


1. È ammessa, a domanda, la sospensione dal corso di dottorato per una durata massima di sei mesi, anche non continuativi, per le seguenti motivazioni:
 - Grave e documentata malattia;
 - Maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia;
 - Gravi motivi personali e/o familiari, adeguatamente documentati;
 - Opportunità di svolgimento di significative attività lavorative che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato.
2. Il direttore del Conservatorio capofila, sentito il Coordinatore generale del dottorato, può autorizzare la sospensione dal corso per motivi diversi da quelli previsti al comma 1 purché adeguatamente documentati e sempre nella misura massima di sei mesi, anche non continuativi.



3. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio, ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità previste dalla normativa vigente in materia. I dottorati in congedo parentale mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima (trentasei mensilità).
4. Al termine delle assenze di cui al precedente comma 1, il Coordinatore generale decide se riammettere il dottorando in corso d'anno oppure se riammetterlo al ciclo successivo. Al dottorando riammesso in corso al ciclo successivo spetta una borsa decurtata della quota corrisposta nell'anno in cui si è verificata l'assenza.
5. Nel caso in cui il dottorando non possa presentare, per comprovati motivi, la tesi dottorale nei tempi previsti, i Collegi inter-curricolari possono concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
6. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere proposta dal Consiglio di scuola di dottorato per motivate esigenze scientifiche assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa con oneri a carico del bilancio dell'istituzione capofila, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di Cosenza, acquisito il parere obbligatorio del Consiglio accademico dell'istituzione stessa.
7. I periodi di proroga e sospensione di cui ai precedenti commi non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.


Articolo 11 – (Ritiro e decadenza dal corso)

1. Qualora un dottorando intenda rinunciare al proseguimento del corso ne dà comunicazione scritta al Coordinatore generale. Se il dottorando è titolare di una borsa di studio è tenuto alla restituzione degli importi erogati per l'anno accademico in corso.
2. La mancata iscrizione all'anno successivo nei termini previsti, ossia entro il 30 novembre, è considerata rinuncia al corso e il dottorando, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno accademico qualora il Collegio intercurricolare deliberi il mancato superamento delle verifiche di profitto per il passaggio all'anno successivo.
3. In caso di mancata comunicazione della rinuncia al corso e di mancata consegna della tesi nei termini previsti, il dottorando è considerato decaduto dal corso e, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno accademico d'iscrizione.
4. La decadenza è inoltre disposta in caso di mancato superamento dell'esame finale. In tal caso il dottorando non è tenuto alla restituzione degli importi di borsa erogati nell'ultimo anno di iscrizione.
5. La decadenza è disposta con decreto del direttore del Conservatorio.



Articolo 12 – (Incompatibilità)

1. L'iscrizione al corso di dottorato è incompatibile con l'attribuzione di contratti presso Università o Istituzioni AFAM per lo svolgimento di attività di insegnamento curricolare.
2. Se le cause di incompatibilità non sono tempestivamente rimosse il dottorando viene escluso dal corso.




TITOLO V

ESAME FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

Articolo 13 – (Esame finale)

1. Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato in “Dott. ric.” ovvero “Ph. D.”, è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. L’esame finale per il conseguimento del titolo consiste nella discussione pubblica della tesi di ricerca redatta dal candidato.
3. Costituiscono elementi di valutazione dell’esame finale:
 - La tesi, che dovrà presentare gli esiti del percorso di ricerca e consistere in un prodotto artistico o in un progetto, corredati da un testo che ne specifichi le metodologie, l’iter scientifico, i riferimenti bibliografici. Il lavoro potrà consistere anche in un prodotto scientifico in ambito artistico o progettuale, esposto in un testo con le caratteristiche di cui al precedente periodo;
 - La relativa discussione orale;
 - Il giudizio analitico redatto dai valutatori esterni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana (o anche in inglese) ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
5. La tesi di dottorato, di cui al precedente comma 4, è esaminata da almeno due valutatori, di cui uno è docente AFAM. I valutatori sono individuati dal Consiglio di scuola; non possono appartenere alle istituzioni che, congiuntamente, rilasciano il titolo e devono essere in possesso di un’esperienza di elevata qualificazione nelle tematiche del lavoro di ricerca.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi di ricerca, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione dello stesso per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, il lavoro finale di ricerca, corredato da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammesso alla discussione.
7. La discussione della tesi si svolge pubblicamente innanzi a una commissione nominata secondo i criteri di cui al successivo articolo 14.
8. La commissione, al termine della discussione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi e, se riconosce all’unanimità un particolare rilievo scientifico e/o artistico del percorso svolto e della prova finale, può attribuire la lode.
9. La commissione può altresì conferire alla tesi finale la dignità di pubblicazione.
10. È garantito l’accesso agli atti amministrativi relativi alle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi.
11. Le attività formative svolte dai dottorandi nelle sedi associate sono certificate da un documento allegato al diploma finale (“diploma supplement”).




Articolo 14 – (Commissione esaminatrice per l’esame finale)

1. La commissione esaminatrice per l’esame finale è nominata con decreto del direttore del Conservatorio capofila ed è composta da tre membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell’equilibrio di genere.
2. La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alle istituzioni che, congiuntamente, rilasciano il titolo. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza delle istituzioni AFAM.
3. I tre membri della commissione sono scelti dal Consiglio accademico della sede amministrativa tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio dei docenti che provvederà, altresì, a designare tre supplenti e gli eventuali esperti di cui al comma successivo.
4. Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la commissione può essere integrata da non più di due esperti, scelti nell’ambito di enti e strutture pubbliche o private di ricerca.
5. Lo stesso docente non può essere componente effettivo della commissione esaminatrice per due cicli successivi. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

Articolo 15 – (Adempimenti per l’esame finale)


1. L’esame finale per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca si svolge di norma entro sei mesi dalla conclusione del corso.
2. Entro la data ufficiale di conclusione del corso, ovvero entro la data di conclusione della proroga di cui al precedente articolo 10, i dottorandi trasmettono in formato elettronico una bozza della propria tesi al Collegio inter-curricolare competente.
3. La tesi è corredata dalla relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, entrambe in formato elettronico.
4. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del parere del Collegio intercurricolare (e comunque entro due mesi dalla fine del corso) il Consiglio di scuola stabilisce l’ammissione del dottorando alla valutazione esterna del lavoro finale di ricerca, se lo stesso è ritenuto contributo adeguato all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
5. Qualora il lavoro di ricerca del dottorando non possedesse i requisiti sopra descritti e non ottenesse l’approvazione del Consiglio di scuola, il giudizio negativo è trasmesso al Collegio dei docenti con la richiesta di determinare l’esclusione dal corso del dottorando.
6. Entro due mesi dalla conclusione del corso i dottorandi che hanno ottenuto l’ammissione alla valutazione esterna trasmettono ai valutatori esterni il proprio elaborato finale e la relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, in formato elettronico, i valutatori esterni trasmettono alla scuola di dottorato il giudizio analitico sulle singole tesi esaminate e la proposta di ammissione alla discussione pubblica o di rinvio.
8. In caso di rinvio, la tesi viene nuovamente trasmessa ai valutatori, con le adeguate modifiche e integrazioni, entro un periodo non superiore ai sei mesi. Nei trenta giorni successivi i valutatori consegnano un nuovo parere scritto e la discussione viene in ogni caso calendarizzata nella prima sessione utile di esame finale.



9. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte del dottorando, della tesi finale nella biblioteca istituzionale della sede amministrativa e, se diversa, della sede prevalente, che ne garantiranno la conservazione e la pubblica consultabilità.
10. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, la sede amministrativa deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, in una specifica sezione ad accesso aperto.
11. Previa autorizzazione del Consiglio di scuola, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze.

Articolo 16 – (Compensi per le commissioni)


1. Ai componenti della commissione giudicatrice non appartenenti ai ruoli delle istituzioni AFAM associate, compete il rimborso delle spese di missione secondo le disposizioni regolamentari previste dalla sede amministrativa.



TITOLO VI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Articolo 17 – (Gruppo di assicurazione della qualità)

1. I percorsi dottorali si realizzano nell'ambito di un sistema di valutazione e assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione Superiore, finalizzato al miglioramento continuo della qualità dell'ambiente di ricerca e della formazione dottorale, nonché della trasparenza e dell'efficacia delle procedure per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi, al fine di assicurare l'accREDITAMENTO e la reputazione nazionale e internazionale dei corsi.
2. È attivata una commissione di Gestione dell'Assicurazione Qualità nominata dal Collegio di Dottorato, composta dal Coordinatore o dal vicecoordinatore, da una rappresentanza del Collegio, dal referente amministrativo, se presente, e/o altro personale Tecnico-Amministrativo coinvolto in attività di management didattico del Corso e da una rappresentanza dei dottorandi. Svolge attività finalizzata a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi, anche con la somministrazione di questionari ai dottorandi e ai dottori di ricerca.
3. È composto da quattro docenti scelti nel Collegio dei docenti di dottorato (due per ciascun curriculum), e da un dottorando che non faccia parte dei rappresentanti dei dottorandi in seno al Collegio dei docenti.
4. Il Gruppo di assicurazione della qualità definisce criteri e indicatori e promuove sistemi di monitoraggio, autovalutazione e valutazione, con particolare riferimento a:
 - la permanenza dei requisiti previsti per l'accREDITAMENTO, anche avvalendosi delle indagini di valutazione del Corso di Dottorato di cui all'art.16 co. 11 del presente Regolamento;
 - la previsione di un sistema di ascolto dei dottorandi anche attraverso la rilevazione e l'analisi delle loro opinioni;
 - il funzionamento complessivo del Corso e l'efficienza rispetto alle risorse impegnate;
 - la formazione dei dottorandi;
 - il livello di internazionalizzazione;
 - le attività di ricerca dei dottorandi;
 - gli indicatori quantitativi e qualitativi individuati per i Corsi di Dottorato;
 - il numero di borse aggiuntive attivate mediante convenzioni ovvero ottenute grazie alla partecipazione a bandi competitivi regionali, nazionali o internazionali.
5. Il verbale contenente l'analisi dei questionari è fornito annualmente al Collegio dei docenti di dottorato.



TITOLO VII NORME FINALI

Articolo 18 – (Norme finali)

1. Il Regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio accademico della sede amministrativa.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dall'a.a. 2024-25.
3. Eventuali modifiche del Regolamento sono proposte dal Consiglio di scuola di dottorato, sentito il Collegio dei docenti, e successivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio accademico della sede amministrativa.

Articolo 19 – (Foro di competenza)

1. Per ogni eventuale controversia non sanabile in via extra giudiziale è competente in via esclusiva il Foro di Cosenza.

ACCORDO

TRA IL CONSERVATORIO DI MUSICA “S. GIACOMANTONIO” E IL COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO PER LA GESTIONE DEI LOCALI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL CONSERVATORIO

I RAPPRESENTANTI LEGALI

- **VISTO** l’art. 119 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che *In applicazione dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali indicati nel presente Testo Unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;*
- **CONSIDERATO** che l’art. 15 della Legge 241/1990 favorisce accordi tra amministrazioni pubbliche finalizzati a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività comuni;
- **VISTA** la delibera del Consiglio accademico n. 37 del 19/10/2022 con la quale veniva espresso parere favorevole ad un accordo-quadro con il Comune di Corigliano-Rossano finalizzato alla realizzazione di una sede decentrata giusta nota MUR 4699 del 04/04/2022
- **VISTA** la delibera della Giunta Municipale del Comune di Corigliano-Rossano n. 348 del 10/10/2023 avente ad oggetto *Approvazione schema di accordo tra il Comune di Corigliano-Rossano ed il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza che prevedeva l’istituzione di una sede decentrata dello stesso per lo svolgimento dei corsi di formazione musicale di base, al fine di venire incontro in modo concreto alle esigenze dell’utenza in un’area geografica di particolare rilevanza, quale quella della fascia jonica;*
- **VISTO** l’accordo di collaborazione tra il Comune di Corigliano-Rossano ed il Conservatorio di Musica di Cosenza “S. Giacomantonio” del 30/01/2023 acquisito al prot. Dell’Ente Conservatorio al n. 8708/2023 e dell’Ente Comune al n. 88101/2023 finalizzato alla promozione e alla diffusione della musica e lo sviluppo della formazione di base necessaria all’accesso ai corsi del ciclo. Pre-AFAM ed accademici del Conservatorio [...] anche tramite la messa a disposizione di un proprio immobile finalizzato allo svolgimento delle attività didattico-musicali organizzate dal Conservatorio;
- **VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Corigliano-Rossano n. 159 del 19/04/2023 avente ad oggetto *Percorso d’istituzione sede decentrata del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza nella Città di Corigliano-Rossano. Comitato di pilotaggio paritetico e conseguente redazione piano operativo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 348 del 18/10/2022. – Atto di indirizzo;*
- **ACQUISITO** il parere favorevole del Consiglio Accademico nella seduta n. 00 del 00/00/2024;
- **ACQUISITO** il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Cosenza nella seduta 00/2024;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. La premessa è parte integrante del presente accordo

Art. 2 – Individuazione dei luoghi

1. Il Comune di Corigliano-Rossano – d’ora innanzi denominato “Comune” – mette a disposizione e ad uso esclusivo del Conservatorio di Musica di Cosenza “S. Giacomantonio”

– d’ora innanzi denominato “Conservatorio” – n. 1 aula sita al piano terra e n. 6 aule site al primo piano ed evidenziate da linee viola come da allegato 1 nonché l’uso dei locali del “Teatro Valente” sempre indicati nell’allegato 1 del comprensorio indicato al foglio 110 particella 576 sub 4 e 5.

Art. 3 – Destinazione dei locali e limiti di utilizzo

1. I locali di cui all’art. 2 saranno utilizzati per lo svolgimento di attività didattiche, formative, di ricerca, studio e di produzione artistica afferenti agli ambiti di interesse del Conservatorio di Musica di Cosenza “S. Giacomantonio” per come previsto all’art. 4 *Attività istituzionale* e all’art. 5 *Altre attività istituzionali* dello Statuto dell’Ente.
2. L’utilizzo dei locali è concesso in comodato gratuito in favore del Conservatorio e rimane subordinato e risolutivamente condizionato all’effettivo permanere della destinazione a uso di cui al precedente art. 3.
3. Il Comune si impegna ad adeguare alla normativa vigente relativa alla sicurezza, salubrità ed utilizzo per scopi didattici dei locali concessi in comodato (ivi compresa l’insonorizzazione degli spazi concessi), rendendo disponibili i locali a far data dal 02/11/2024 e per tutta la durata della presente convenzione.
4. Il Conservatorio si impegna a garantire e realizzare, nel corso dell’anno, attività e corsi collaterali quali masterclass, *summer school*, campus artistici e altre attività rivolte alla cittadinanza e di darne pubblicità e notizia all’Ente.

Art. 4 – Orari di apertura

1. *Ad experimentum* per l’a.a. 2024/2025 l’orario di apertura sarà dalle ore 15.00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato, fatto salvo eventuali esigenze che dovessero manifestarsi all’atto della conclusione delle procedure di immatricolazione.
2. Per i successivi anni accademici l’orario di apertura, di norma, sarà definito entro il 10 ottobre.

Art. 5 – Costi di esercizio e ripartizione degli oneri

1. A carico del Comune sono i costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, delle utenze intese come corrente elettrica, acqua, telefono, riscaldamento, collegamento internet in modalità almeno FTTH ad alta velocità (al fine di garantire lo svolgimento delle lezioni previste in collegamento con la sede di Portapiana, Cosenza) della pulizia e del personale di sorveglianza durante l’orario di apertura agli studenti.
2. A carico del Conservatorio sono i costi del trasporto, fornitura e manutenzione degli strumenti musicali – che resteranno di proprietà del Conservatorio – e della copertura di tutti i costi relativi al personale docente.
3. La gestione didattica, artistica e amministrativa delle attività svolte è coordinata e diretta in via esclusiva dal Conservatorio ai sensi della legislazione vigente.
4. I contributi erogati dagli studenti ai sensi del vigente *Regolamento contribuzione studenti* saranno interamente acquisiti dal Conservatorio.

Articolo 6 – Trattamento dati

1. I dati personali forniti saranno trattati dal Comune esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del presente atto.
2. Titolare del trattamento è il Comune di Corigliano-Rossano che tratterà i dati forniti in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo

lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione. I dati medesimi saranno conservati per la durata del contratto e successivamente per adempiere agli obblighi di legge

3. I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Autorità e Amministrazioni per l'esecuzione di loro ordini e per l'adempimento di obblighi di legge, ove previsti, e potranno essere conosciuti da dipendenti, collaboratori e consulenti, previamente autorizzati e istruiti dal Titolare, per le sole finalità connesse alla procedura. Al di fuori di tali ipotesi i dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi. Non saranno trasferiti in Paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.
4. Il Comune potrà trattare le informazioni previste dall'art. 10 del Regolamento, relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) di cui si dà piena garanzia di trattamento nel rispetto delle prescrizioni di legge.
5. È facoltà dell'interessato esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Articolo 7 – Controversie

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto e che non fosse possibile risolvere bonariamente, è competente il foro di Cosenza.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, valgono le disposizioni di legge in vigore.


Articolo 8 - Pubblicità

Le parti potranno utilizzare i contenuti dell'accordo, una volta siglato, per comunicazioni ufficiali dell'Ente (articoli, pagine social, etc.) che non potranno ledere l'immagine di ciascuno dei firmatari.


Articolo 9 – Durata e recesso

1. Il presente accordo ha una durata di 5 anni rinnovabile.
2. Le parti potranno recedere in anticipo dal contratto solo con il consenso scritto di entrambe le istituzioni. In ogni caso, l'intenzione di recedere dovrà avere un preavviso di almeno 12 mesi o in ragione di cause non previste che dovessero rendere infruttuosa la continuazione della collaborazione.
3. Il presente accordo potrà essere rimodulato qualora dovessero insorgere delle evidenze che ne suggeriscano la modifica o dovessero intervenire delle disposizioni di organi superiori che determinino un cambiamento delle regole generali ora attualmente vigenti per lo svolgimento delle attività didattiche.
4. Il responsabile della convenzione è il prof. xxxxxx

CHIESA



CHIESA



**BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO
DI ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE O AL CLAVICEMBALO**

(Art. 164 del CCNL Istruzione e Ricerca 18/01/2024)

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul [Portale unico del reclutamento](#) (InPA) esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- VISTO** il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al DPR 10 gennaio 1957, n. 3;
- VISTO** il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;
- VISTO** il DPR 9 maggio 1994, n. 487, “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il DPCM 7 febbraio 1994, n. 174, “*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la Legge 23 agosto 1988, n. 370, “*Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, in particolare l'art. 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'art. 20 della predetta Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTO** il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con riferimento ai disturbi specifici dell'apprendimento (c.d. “*DSA*”), convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il DPR 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO** il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE GDPR 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- VISTI** i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica*”, e “*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*”;
- VISTO** il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
- VISTA** la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante “*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*”;
- VISTO** il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo*”;
- VISTO** il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35, e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;
- VISTO** il DPR 28 febbraio 2003, n. 132, “*Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;
- VISTO** il DPR 8 luglio 2005, n. 212, “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*” e i relativi decreti attuativi;
- VISTO** il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, in particolare l’art. 22-bis;
- VISTA** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l’art. 64-bis, comma 3;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO** il DM MIUR 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;
- VISTA** la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 24 giugno 2019, n. 1, recante “*Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie*”

protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25”;

- VISTO** l’art. 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- VISTO** il DM MUR 9 febbraio 2024, n. 430, con cui venivano ripartite le risorse di cui all’art. 1, comma 892, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178;
- VISTO** il CCNL economico “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 6 dicembre 2022;
- VISTO** il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024, in particolare l’art. 164 “*Accompagnatori al pianoforte o al clavicembalo*”;
- VISTO** il CCIN Istruzione Università e Ricerca 2024-2027, sezione Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, del 4 aprile 2024;
- VISTO** l’accordo per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro, sottoscritto dal MUR e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria in data 26 gennaio 2024;
- VISTA** la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 23 aprile 2024, prot. n. 6000, avente ad oggetto “*Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo, tecnici di laboratorio, modelli viventi. Reclutamento e stato giuridico*”;
- VISTO** il DPR 24 aprile 2024, n. 83, “*Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM*”;
- VISTO** il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell’Amministrazione;
- VISTO** il DDG XXXXXXXX, di approvazione della modifica del Regolamento didattico del Conservatorio di Musica XXXXXXXX;
- VISTA** la delibera n. 00 del Consiglio Accademico n. XX del 00.00.2024;
- VISTA** la delibera n. 00 del Consiglio di Amministrazione n. 0 del 00.00.2024 che ha istituito n. 0 posti di accompagnatori (n. 0 pianisti e n. 0 cembalista accompagnatore),
- CONSIDERATO** che nelle more dell’adozione del decreto di approvazione della dotazione organica ai sensi del DPR 132/2003, art. 7, comma 7, è possibile stipulare contratti di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, con scadenza al 31/10/2024, ed eventualmente rinnovabili fino ad individuazione di avente diritto, per il profilo di Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo;
- ATTESO** che con procedura pubblica prot. 00000 del 00 giugno 2024 si provvedeva ad individuare il personale in possesso dei requisiti previsti per la stabilizzazione richiesti dal DM MUR 9 febbraio 2024, n. 430;
- CONSIDERATO** che la procedura *de quo* andava deserta e che / nessun candidato in possesso dei requisiti previsti al 31 ottobre 2024 ha presentato istanza / che nessun aspirante ha maturato/maturerà i requisiti richiesti entro il 31.10.2024 / che la procedura ha determinato la copertura di XXXX posti di XXXX;
- PRESO ATTO** dei posti residui disponibili;

DECRETA

Art. 1 – Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno indeterminato o a tempo determinato, pieno o parziale, di n. X posti per il profilo di “*Accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo, tecnico di laboratorio*” Area dei Funzionari, settore di supporto all’attività didattica CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM (art. 164) – così ripartiti (art. 10, c. 3, CCIN 24/27):

ambito professionale	Numero posti a tempo pieno
Accompagnatore al clavicembalo e tastiere storiche	1

NB: si suggerisce di fare un bando per ciascun Ambito professionale.

Gli Ambiti professionali, individuati dal CCIN 2024/2027, art. 10, comma 3, in merito ai quali possono essere previste specifiche prove in sede concorsuale, sono:

- Accompagnatore al clavicembalo e tastiere storiche
- Accompagnatore al pianoforte per il canto
- Accompagnatore al pianoforte per strumento
- Accompagnatore al pianoforte per la danza

Per l'ulteriore ambito professionale "Accompagnatore alle percussioni per la danza", riservato alle sole Accademie nazionali di danza e di arte drammatica, il requisito di accesso è il diploma accademico di II livello in strumenti a percussione.

Per tecnici di laboratorio e accompagnatori, i bandi potranno contenere l'eventuale indicazione dell'ambito professionale (o degli ambiti professionali) di interesse, riportati nel Contratto Integrativo Nazionale. È possibile mettere a bando posti senza specifico ambito professionale, così come combinare più ambiti. Non è invece possibile definire ambiti ulteriori e/o diversi da quelli definiti dal citato Contratto

2. Ai fini dell'inserimento del personale nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.
3. Ai sensi del CCNL IR 2019-2021 sottoscritto il 18.01.2024, art. 164, gli accompagnatori al pianoforte o al clavicembalo sono inquadrati nell'Area dei Funzionari, settore di supporto all'attività didattica. Agli accompagnatori si applica lo stesso trattamento giuridico ed economico del corrispondente personale Tecnico e Amministrativo in quanto compatibile con la particolare attività svolta e salvo quanto diversamente disciplinato.
4. Sulla base delle esigenze di supporto delle singole Istituzioni, il rapporto di lavoro degli accompagnatori può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto.
5. In caso di assunzione a tempo pieno, l'orario di lavoro degli accompagnatori, funzionale all'attività di supporto all'attività didattica e pari a 36 ore settimanali, è ripartito in 24 ore di accompagnamento e 12 ore di preparazione musicale.
6. In caso di assunzione a tempo parziale, la ripartizione di cui al comma 5 può essere diversamente determinata nei contratti individuali, fermo restando che le ore destinate all'accompagnamento non possono essere inferiori ai due terzi dell'orario complessivo e non superiori a 24 ore settimanali.

Art. 2 – Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano) ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66;
 - c) godimento di diritti civili e politici;
 - d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
 - e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto

degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.

2. Ai sensi dell'art. 3 del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
 - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, in armonia con quanto previsto per l'area dei funzionari dall'allegato I del CCNL 2019-2021, il requisito di accesso per tutti gli ambiti professionali è il diploma accademico di II livello - o titolo estero equivalente/equipollente - in:

Codice	Titolo di accesso
DCSL 14	Diploma accademico di secondo livello in Clavicembalo e tastiere storiche
DCSL 14A	Diploma accademico di secondo livello in Pianoforte storico (Fortepiano)
DCSL 31	Diploma accademico di secondo livello in Maestro collaboratore
DCSL 39	Diploma accademico di secondo livello in Pianoforte
DCSL 40	Pianoforte jazz
-----	Diploma previgente ordinamento in Clavicembalo*
-----	Diploma previgente ordinamento in Pianoforte o in Musica Jazz*

N.B. Tutti i titoli riportati consentono l'accesso ai concorsi da accompagnatore, a prescindere dall'ambito professionale. Per specifici ambiti professionali è possibile prevedere ulteriori titoli che consentano l'accesso, purché si tratti di diplomi accademici di II livello (Nota MUR n. 6000 del 23.04.2024)

4. Non possono partecipare alla procedura:
 - a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - d) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
 - e) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando;
 - f) soggetti che non possiedano i requisiti previsti dal presente bando alla data di presentazione della domanda.
5. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3 – Specifiche professionali degli accompagnatori

1. **Le specifiche professionali della figura dell'Accompagnatore al pianoforte e al clavicembalo sono le seguenti:**
 - **operatività nell'ambito degli indirizzi e delle indicazioni fornite dai docenti in relazione al supporto all'attività didattica, di ricerca e/o di produzione artistica, sulla base dell'assegnazione effettuata dal Direttore su indicazione delle strutture didattiche competenti;**
 - **conoscenze specialistiche in ambito pianistico e/o clavicembalístico e/o percussionistico, con approfondimento delle tecniche di lettura estemporanea e di trasposizione tonale;**

- conoscenze approfondite dei repertori dell'accompagnamento e della collaborazione pianistica e delle correlate prassi esecutive negli ambiti del canto e della musica vocale e strumentale dei diversi stili ed epoche, ivi compreso il teatro musicale;
- competenze tecniche, musicali e interpretative finalizzate all'accompagnamento di musica vocale, musica strumentale, musica d'insieme, danza e arte drammatica;
- responsabilità sulle attività affidate e sugli obiettivi assegnati, con possibilità di operare in autonomia, in conformità agli indirizzi ricevuti dal docente; le responsabilità possono estendersi anche alla conduzione di team di lavoro.

Art. 4 – Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva degli idonei, nella quale risulterà un numero di vincitori pari ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - a) Prova d'esame di cui al successivo **art. 10**, comma 2: massimo punti 35 (trentacinque);
 - b) Prova d'esame di cui al successivo **art. 10**, comma 3: massimo punti 35 (trentacinque);
 - c) Titoli di servizio - **art. 9**, comma 1 (tabella A) e comma 2;
Titoli di studio ulteriori a quello utile all'accesso al concorso - **art. 9** (Tabella B);
Titoli artistici, culturali e professionali - **art. 9** (tabella C);
il totale non potrà superare punti 30 (trenta).
3. Accedono alla prova di cui il precedente comma 2, lett. **b)** i candidati che avranno ottenuto alla prova di cui alla **lett. a)** una valutazione pari ad almeno 21 punti. Parimenti, la prova di cui alla **lett. b)** è superata con una valutazione pari ad almeno 21 punti.
4. Conseguono l'idoneità i candidati che superano le prove di cui al comma 2 lettere **a) e b)**.
5. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito della prova concorsuale e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.
6. La rinuncia al posto a tempo indeterminato comporta la cancellazione dalla graduatoria e la decadenza da ogni beneficio.
7. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo potrà essere **utilizzato solo dal Conservatorio di XXXXX** per la stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato. **NB DM 430/2024, art. 5, comma 7, lett. a): possibilità di stipulare specifiche convenzioni tra istituzioni ubicate nella medesima Regione o in Regioni tra loro limitrofe, fino a un massimo di tre Regioni, per lo svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento, con la previsione che ogni concorso congiunto sia comunque curato da una singola istituzione che assume la titolarità.**

Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione alla presente procedura deve essere presentata **entro le ore 23:59 di XXXXX 2024** tramite piattaforma InPA raggiungibile al seguente [link](#).
2. Il bando è pubblicato nella sezione *Amministrazione Trasparente* >> *Bandi di concorso* del sito istituzionale del Conservatorio **di musica di XXXXXXXX** e in [Portale dei concorsi AFAM](#), **oltre che nel portale [AFAM Bandi \(cineca.it\)](#)**
3. Il modello di domanda prevede obbligatoriamente il conferimento dei seguenti dati:
 - a) Nome e cognome;
 - b) Data e luogo di nascita;
 - c) Nazionalità;
 - d) Codice fiscale;
 - e) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - f) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC);

- g) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2, in particolare il possesso di diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio conseguiti all'estero decretati equipollenti per come richiesto al precedente art. 2, comma 3;
 - h) Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a), del presente bando;
 - i) Godere dei diritti civili e politici;
 - j) Non avere riportato condanne penali, né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
 - k) Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - l) Non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - m) Non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
 - n) Essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
 - o) Avere/non avere diritto a una delle riserve di cui all'**art. 13** del presente bando.
4. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata al Conservatorio esclusivamente tramite l'indirizzo PEC xxxxx@pec.xxxx.it. L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6 – Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli di servizio e i titoli artistici, culturali e professionali utilizzando esclusivamente l'Allegato A al presente bando, entro gli spazi dallo stesso consentiti.
2. I titoli di cui al comma **precedente** devono essere posseduti entro la data di presentazione della domanda.
3. I titoli di servizio potranno essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica per esami o esami e titoli. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del bando e della graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.
4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo **art. 8**, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso, il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
6. I titoli relativi alle riserve dei posti e/o alle preferenze nella graduatoria, in caso di parità di punteggio, devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine, la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli di preferenza sono quelli previsti dall'art. 5, del DPR 487/1994.
7. I titoli di studio rilasciati da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono valutabili purché il titolo **sia stato dichiarato equivalente/equipollente**. Qualora il candidato abbia avviato la procedura di riconoscimento e alla data di chiusura del bando non sia ancora terminata, il titolo potrà essere valutato con riserva, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento che dovrà pervenire al Conservatorio entro la data di assunzione. Nel caso in cui il provvedimento di

equivalenza/equipollenza non dovesse pervenire entro il termine sopra indicato, la graduatoria viene rettificata d'ufficio.

8. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e sarà valutato secondo la tabella A dei titoli di servizio all'art. 9 del presente bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 7 – Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 5, o con modalità diverse da quella prevista all'art. 5, comma 2.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. Per le domande regolarmente inviate, l'eventuale esclusione a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 8, è disposta dal Direttore del Conservatorio con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura.
4. Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, il decreto di esclusione e le relative motivazioni vengono notificate al candidato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 8 – Commissione

1. La Commissione giudicatrice è formata da tre componenti individuati in base alla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 9 del DPR 9 marzo 1994, n. 487, e ss.mm.ii. Nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 1, lett. a), del D.lgs. 165/2001.
2. Il decreto di nomina della commissione viene pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio di musica di **XXXXXX** e sul [Portale dei concorsi AFAM](#) e conterrà anche i componenti supplenti.
3. I supplenti sostituiscono i componenti di pari genere della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi, o in caso di eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, che dovranno comunque essere adeguatamente motivati e documentati ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore del Conservatorio che ha indetto il concorso.
4. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e D.lgs. 165/2001, art. 35, comma 3, lett. e). Non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU dell'istituzione che bandisce il concorso nonché delle eventuali istituzioni convenzionate, né coloro che ricoprono altri incarichi di natura sindacale o politica.
5. La Commissione giudicatrice avrà il compito di espletare e valutare le prove d'esame come descritto nei successivi articoli, oltre a valutare i titoli di servizio, i titoli artistici, culturali e professionali.
6. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 9 dopo lo svolgimento della prova di cui all'art. 10.
7. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori presso la sede del Conservatorio ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà, inoltre, avvalersi di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. Il Direttore, inoltre, può designare come segretario verbalizzante il Responsabile del procedimento o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.
8. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito del Conservatorio prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.

9. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 10, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede del Conservatorio o in altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.
10. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso.

Art. 9 - Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. La valutazione dei titoli di servizio, artistici, culturali e professionali sarà effettuata solo per i candidati che avranno superato le prove di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b). Come previsto dall'art. 4, comma 2, lettera c), il punteggio massimo attribuibile ai titoli di cui alle successive tabella A, B e C è pari a 30 punti.
2. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio, dei titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (fino ad un massimo di 24 punti)

Servizio prestato a seguito di procedura selettiva per esami o per esami e titoli presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Fino ad un massimo di 0,40 punti per ogni periodo di almeno 20 ore e fino ad un massimo di 4,80 punti per anno accademico così computati:		
Tipologia servizio	Stesso ambito professionale per il quale si concorre	Ambito professionale differente da quello per il quale si concorre
Per ogni periodo di lavoro pari ad almeno 20 ore nello stesso anno accademico per servizio prestato con contratto di collaborazione.	0,40 punti per ogni periodo di almeno 20 ore massimo 4,80 punti per anno fino a 19 ore = 0 punti da 20 a 39 ore = 0,40 punti da 40 a 59 ore = 0,80 punti da 60 a 79 ore = 1,20 punti da 80 a 99 ore = 1,60 punti da 100 a 119 ore = 2,00 punti da 120 a 139 ore = 2,40 punti da 140 a 159 ore = 2,80 punti da 160 a 179 ore = 3,20 punti da 180 a 199 ore = 3,60 punti da 200 a 219 ore = 4,00 punti da 220 a 239 ore = 4,40 punti pari o superiore a 240 ore = 4,80 punti	0,20 punti per ogni periodo di almeno 20 ore massimo 2,40 punti per anno fino a 19 ore = 0 punti da 20 a 39 ore = 0,20 punti da 40 a 59 ore = 0,40 punti da 60 a 79 ore = 0,60 punti da 80 a 99 ore = 0,80 punti da 100 a 119 ore = 1,00 punti da 120 a 139 ore = 1,20 punti da 140 a 159 ore = 1,40 punti da 160 a 179 ore = 1,60 punti da 180 a 199 ore = 1,80 punti da 200 a 219 ore = 2,00 punti da 220 a 239 ore = 2,20 punti pari o superiore a 240 ore = 2,40 punti

3. Nel limite del 50% dei posti messi a concorso nel medesimo anno accademico, è riconosciuto un punteggio ulteriore di X punti (X a piacere, ma che non sia esagerato per non incorrere in ricorsi, tenendo conto che gli anni sono già conteggiati al comma 2. Si consiglia non più di 5 punti complessivi) a coloro che abbiano maturato tre anni di servizio con contratto flessibile presso il Conservatorio di XXXXX (art. 35, comma 3-bis, D.lgs. 165/2001). Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DM 9 febbraio 2024, n. 430, si intende per anno di servizio svolto con contratto flessibile l'aver espletato almeno 150 ore di servizio per anno accademico.

**TABELLA B – TITOLI DI STUDIO E CULTURALI
ULTERIORI A QUELLO DI ACCESSO (fino ad un massimo di 10 punti)**

Titoli di studio	
<ul style="list-style-type: none"> - 1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere**, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente. - 2) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma. - 3) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente 	3 punti per ogni titolo

<p>riconosciute, italiane ed estere** o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.</p>	
<p>- 4) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere**, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.</p>	<p>1 punto per ogni titolo</p>

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

** Per i titoli di studio conseguiti all'estero, si veda quanto indicato all'art. 6, comma 7.

TABELLA C – TITOLI ARTISTICI E PROFESSIONALI (*fino ad un massimo di 20 punti*)

<p>Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali strettamente attinenti all'ambito professionale per il quale si concorre</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Attività concertistica e professionale strettamente attinente all'ambito professionale; - Partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi per accompagnatori; - Conseguimento di premi di rilevanza almeno nazionale; - Pubblicazioni edite da Case editrici nazionali attinenti all'ambito professionale per il quale si concorre; - Incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale; - Esperienza professionale didattica attinente all'ambito per il quale si concorre. 	<p>Valutazione effettuata su un numero massimo di 20 (venti) titoli presentati contestualmente alla domanda.</p>

4. La commissione giudicatrice di cui all'art. 8 procederà ad attribuire ai titoli artistici di cui alla tabella C "*Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali strettamente attinenti all'ambito professionale per il quale si concorre*" una valutazione sintetica e un punteggio unico che non potrà superare i 20 (venti) punti per tutti i venti titoli presentati.
5. La valutazione delle attività di cui alla Tabella C avverrà sulla base dell'attinenza all'ambito professionale per il quale si concorre e saranno graduati in ragione:
 - dei premi ottenuti nell'ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali e della rilevanza degli stessi;
 - dell'importanza degli Enti, delle Associazioni, delle etichette discografiche per cui, o in cui, l'attività è stata svolta;
 - della loro collocazione geografica il più possibile diversificata;
 - della varietà e della qualità del repertorio;
 - della qualità delle collaborazioni.

Per le incisioni si terrà conto:

- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case discografiche.

Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case editrici.

Art. 10 – Prove d'esame

1. Le prove d'esame sono finalizzate a verificare la competenza e le **abilità tecnico-interpretative** del candidato in relazione all'ambito professionale per il quale concorre.
2. La Prova di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), **consiste in XXXXXX** [DM 460/2024, art. 5, comma 7, lett. g): **previsione di due prove di natura pratica e/o teorica, di cui, per il profilo di accompagnatore al pianoforte e al clavicembalo e per il profilo di tecnico di laboratorio, almeno una di natura pratica**].
3. La Prova di cui all'art. 4, comma 2, lett. b), **consiste in XXXXXX**

4. Per le prove d'esame di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione contestualmente a quanto previsto all'**art. 8, comma 8**.
5. Con successivo decreto del Direttore, verrà pubblicato il diario delle prove d'esame in evidenza nel sito istituzionale del Conservatorio con valore di notifica. L'assenza del candidato nel giorno e orario di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
6. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice e inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo xxxxx@pec.xxxx.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame allegando la necessaria documentazione.
7. La prova pratica è pubblica.
8. Eventuali accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa, saranno a carico del candidato partecipante.

Art. 11 – Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. terminate le prove e valutati i titoli dichiarati, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati, vincitori e idonei, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto.
2. Con provvedimento del Direttore del Conservatorio, viene approvata la graduatoria di merito provvisoria data dalla somma dei punteggi dei titoli di servizio, titoli artistici culturali e professionali nonché delle prove d'esame. Detto provvedimento verrà pubblicato nella sezione di *Amministrazione Trasparente* >> *Bandi di concorso* del sito istituzionale del Conservatorio di musica di [XXXXXXXX](#) e in [Portale dei concorsi AFAM](#).
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi nel sito istituzionale del Conservatorio, con valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo xxxxx@pec.xxxx.it. Modalità di invio difformi non saranno prese in considerazione.
5. Decorso i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione nella sezione di *Amministrazione Trasparente* >> *Bandi di concorso* del sito istituzionale del Conservatorio di musica di [XXXXXXXX](#) e in [Portale dei concorsi AFAM](#).
6. La graduatoria rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata, esclusivamente dal Conservatorio che ha indetto il bando, per incarichi a tempo determinato.

Art. 12 – Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per **l'ambito professionale di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando**, per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 e con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000. **NB inserire una clausola di salvaguardia se il bando esce prima del decreto sull'organico**
3. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore.

4. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato agli aventi titolo sarà pubblicato nella sezione di *Amministrazione Trasparente* >> *Bandi di concorso* del sito istituzionale del Conservatorio di musica di **XXXXXX** e in [Portale dei concorsi AFAM](#). Il candidato riceverà comunicazione via PEC all'indirizzo indicato nella domanda. Dall'orario di invio della PEC decorreranno 48 ore per l'accettazione o la rinuncia della assegnazione. La rinuncia all'incarico conferito a tempo indeterminato comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.
5. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore del Conservatorio e il funzionario e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire presso la sede di assegnazione a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento di individuazione.
6. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, analogamente alla mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dalla quale la nomina è stata conferita.
7. Al termine della procedura di cui ai commi precedenti, qualora risultino ancora posti disponibili a seguito di successiva assegnazione di facoltà assunzionali e deliberazione del Consiglio Accademico di assegnazione al medesimo ambito professionale, questi verranno attribuiti a scorrimento attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio. La mancata espressione di volontà da parte del candidato in elenco sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, all'esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.

Art. 13 – Riserve di posti

1. Ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 e all'art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1014 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 sono riservati i seguenti posti:

art. 1, Legge 68/99 ¹	art. 18, Legge 68/99 ²	art. 1014, D.lgs. 66/10 ³
X	X	X

NB: in alternativa: Non sono previste riserve di posto in quanto l'aliquota è assoluta mediante personale in servizio. Da verificare con il MUR se le percentuali si calcolano su tutto il personale o solo su quello in servizio.

2. Sono inoltre riservati **n. X posti** ai soggetti di cui il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74.
3. È prevista una riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando (art. 35, comma 3-bis, D.lgs. 165/2001).

¹ Numero posti riservati ai soggetti di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria.

² Numero posti riservati ai soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria.

³ Numero posti riservati ai soggetti di cui all'art. 1014, del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria.

4. I posti eventualmente non utilizzati dal personale riservatario di cui al presente articolo devono intendersi pubblici e saranno, pertanto, ricoperti mediante l'utilizzo della graduatoria generale di merito.

Art. 14 – Accesso ai documenti amministrativi

1. La Commissione del concorso e l'amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze nella procedura oggetto del presente Bando, possono agire d'ufficio in qualsiasi momento dello svolgimento della procedura selettiva per la correzione di errori materiali eventualmente riscontrati o in autotutela, anche senza darne informazione agli interessati. I candidati, il cui ricorso sia pendente avverso provvedimenti della procedura selettiva in atto, vengono inseriti con riserva nella relativa graduatoria e avranno titolo alla stipula del contratto a tempo determinato soltanto nel momento in cui la riserva verrà sciolta in senso a loro favorevole nel periodo di validità della graduatoria.
2. L'accesso ai documenti da parte dei legittimi interessati può essere esercitato ai sensi della legge n. 241/1990, nei tempi e nei limiti previsti dal DPR n. 487/1994 per le procedure concorsuali.
3. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è il **XXXX + PEO**.

Art. 15 – Ricorsi

1. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. La pubblicazione costituisce ad ogni effetto di legge notifica agli interessati.
2. Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria può essere prodotto reclamo scritto avverso errori materiali o omissioni al Presidente della Commissione. Decisi i reclami, il Presidente approva la graduatoria in via definitiva.
3. Avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura selettiva o l'esclusione dalla procedura, nonché avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. competente, ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato.
4. Decadono dalla graduatoria e, pertanto, sono da essa espunti:
 - coloro che non abbiano inviato alcuna documentazione valida ai fini della giustificazione del rifiuto alla proposta di lavoro;
 - abbiano svolto, nel corso del periodo di vigenza della graduatoria, servizio con demerito;
 - abbiano inviato comunicazione scritta di non voler ricevere più convocazioni e proposte di lavoro;
 - abbiano prodotto dichiarazioni false o mendaci;
5. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di **XXXXXXX**.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali


1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dal Conservatorio e saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente selezione e dell'eventuale assunzione. Nel caso in cui non venisse instaurato un rapporto di lavoro, i dati comunicati saranno conservati per tutto il tempo di vigenza della graduatoria. I dati saranno trattati sia con procedure informatizzate e telematiche (anche nella fase di raccolta) sia eventualmente con modalità tradizionali.
2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Regolamento UE GDPR 2016/679, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio Statale di Musica **di XXXXXXXX con sede legale in XXXXXX – PEC xxxxx@pec.xxxx.it**.
4. Oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all'Autorità Garante della privacy: <https://www.garanteprivacy.it> nel caso in cui si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

Art. 17 – Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia concorsuale. Valgono, sempreché applicabili, le disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Gli **Allegati** al presente bando ne costituiscono parte integrante. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., gli uffici del Conservatorio adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati.

xxxx, 16 settembre 2024

Il Direttore
M°




**BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO
DI DOCENTI DI PRIMA FASCIA NEI CONSERVATORI DI MUSICA
DM 180/2023**


CODI/17 TROMBONE

IL DIRETTORE


- VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e ss.mm.ii., in particolare l’articolo 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul [Portale unico del reclutamento](#) esonera le amministrazioni pubbliche dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- VISTO** il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTA** la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo*” e, in particolare, l’articolo 3;
- VISTO** il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l’articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l’altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l’ausilio di strumentazione informatica e con l’eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, “*Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la Legge 23 agosto 1988, n. 370 “*Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “*Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;



- VISTO** il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTO** il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con riferimento ai disturbi specifici dell'apprendimento (c.d. "DSA"), convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;
- VISTO** il Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "*Codice dell'ordinamento militare*", e in particolare gli articoli 678 e 1014;
- VISTO** l'articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*";
- VISTO** l'articolo 73, comma 14, del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*";
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- VISTO** il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*";
- VISTI** i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*", e "*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*";
- VISTO** il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*", a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
- VISTA** la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante "*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*";
- VISTO** il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo*";
- VISTO** il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;



- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*” e i relativi decreti attuativi;
- VISTO** il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-bis;
- VISTA** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-bis, comma 3;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO** il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;
- VISTA** la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;
- VISTO** il decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'articolo 6, comma 4-ter, il quale prevede che “*per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni [...] possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”;
- VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare articolo 59, comma 9-ter, il quale prevede che “*A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater,*



del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che ha bandito la procedura";


VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180, recante criteri, modalità e requisiti di partecipazione a selezioni pubbliche per titoli ed esami per la costituzione di graduatorie d'istituto utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per il personale docente delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 25 giugno 2024, prot. n. 9115, avente ad oggetto “*Reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l'anno accademico 2024/2025*”;

CONSIDERATO l'esaurimento delle graduatorie GNE, GET e di quelle nazionali di cui all'art. 2-bis, D.L. 97/2004; all'art. 19, comma 2, D. L. 104/2013; all'art. 1, comma 655, L. 205/2017; all'art. 3-*quater*, comma 3, D.L. 1/2020, in riferimento alle cattedre libere relative al settore artistico-disciplinare (SAD) oggetto del presente bando;

VISTO il decreto dirigenziale 7 luglio 2023, n. 8472, che ripartisce tra le istituzioni AFAM le facoltà assunzionali;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam ed in particolare il C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 18 gennaio 2024 e C.C.N.L. economico “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 6 dicembre 2022;




- VISTO** il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-*septies*;
- VISTO** il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione;
- CONSIDERATO** che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche per titoli ed esami secondo quanto disposto dal sopra richiamato Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180;
- CONSIDERATO** che il bando per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia nei conservatori di musica prot. 11630/2024 relativo al SAD CODI/17 Trombone, riservato ai docenti in possesso dei requisiti previsti decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare articolo 59, comma 9-*ter* è andato deserto;
- VISTO** il Decreto Direttoriale del 10 maggio 2004, n. 82 con il quale è stato approvato lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica di Cosenza "S. Giacomantonio" e ss.mm.ii. adottate con Decreti Presidenziali;
- VISTO** il D.D.G. n. 942 del 1° luglio 2024 di approvazione della modifica del Regolamento didattico del Conservatorio di Musica "S. Giacomantonio" di Cosenza con esclusivo riferimento all'introduzione del Titolo e degli articoli dedicati ai dottorati di ricerca;
- VISTA** la delibera n. 108 del Consiglio Accademico n. 21 del 08.07.2024 e n. 113 del Consiglio Accademico n. 23 del 26.07.2024;
- VISTA** la delibera n. 45 del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 08.07.2024
- VISTA** la delibera n. 000 del Consiglio Accademico n. 25 del 20.09.2024;

DECRETA

Art. 1 – Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di **n. 2 posti** per il profilo di docente di prima fascia - CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il settore artistico disciplinare:

Codice	Settore artistico disciplinare (SAD)	Declaratoria
CODI/17	Trombone	Il settore concerne l'acquisizione delle abilità tecniche e delle competenze musicali, culturali e interpretative relative allo strumento, e a quelli affini, necessarie per affrontare, con piena consapevolezza delle correlate prassi esecutive, i diversi repertori delle varie epoche fino ai nostri giorni. Si approfondiscono anche quegli aspetti esecutivi e interpretativi relativi all'uso dello strumento nell'attività concertistica solistica, d'insieme e con orchestra. Al fine di una completa formazione dello strumentista sono altresì comprese nel settore discipline che si riferiscono alla storia e alla tecnologia dello strumento nonché conoscenze metodologiche riferite alla didattica dello strumento stesso. È previsto inoltre l'approfondimento della trattatistica relativa, del repertorio con riferimento a singoli periodi storici e delle metodologie riferite all'improvvisazione sullo strumento nonché alle tecniche di lettura estemporanea.



2. Le sedi di servizio dei posti messi a concorso di cui al comma 1 è ripartita come di seguito riportato:

n. posti	Conservatorio di
1	Cosenza "S. Giacomantonio"

3. Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.

Art. 2 – Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano) ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
 - c) godimento di diritti civili e politici;
 - d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
 - e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
 - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
 - a) essere in possesso di laurea magistrale, di diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio conseguiti all'estero decretati equipollenti, attinenti al settore artistico-disciplinare secondo la seguente tabella:

Titoli di studio utili quali requisito di accesso

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica - Alta Formazione Artistica e Musicale


Conservatorio di musica Stanislao Giacomantonio

Portapiana • Convento di S. Maria delle Grazie • 87100 Cosenza

TEL. +39 0984.709024 • FAX +39 0984.29224


c.f. 80007270780 • www.conservatoriocosenza.it

Posta Certificata riservata alla procedura di cui il D.M. 180/23: bandi.docenti@pec.conservatoriocosenza.it



CODICE	DESCRIZIONE
***	Diploma previgente ordinamento in Trombone <i>unitamente a diploma di scuola secondaria di II grado</i>
DCSL 49	Diploma accademico di secondo livello in Trombone (anche ad indirizzo) <i>DM 14/2018</i>
	Diploma di II livello in Discipline musicali: indirizzo interpretativo-compositivo (Trombone) <i>DM 1/2004</i>


- b) in alternativa, per i soggetti privi del titolo di studio di cui alla lett. a) del presente comma, avere maturato, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, o in istituzioni europee di pari livello, effettuati, per almeno un anno accademico, prevalentemente nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando. Il servizio didattico prestato presso Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità Europea, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.
5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, delle legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.




6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:
- Fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, D.Lgs 297/1994;
 - Fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.
- In caso di servizio svolto congiuntamente sia con incarico a tempo determinato sia con una o più modalità previste al precedente comma 5 nell'ambito del medesimo anno accademico, il punteggio massimo ottenibile non potrà superare quello previsto al successivo art. 8.
7. Non possono partecipare alla procedura:
- a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - d) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
 - e) soggetti già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM;
 - f) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.
8. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3 – Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - a) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta);
 - b) Prove d'esame: massimo punti 70 (settanta).
3. Accedono alle prove d'esame di cui la lettera b) del precedente comma, i candidati che hanno conseguito almeno 18/30 alla valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali.
4. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.




5. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo, non potrà essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura o con la quale è stato stipulato un protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 4 comma 1 let. a) del D.M. 180/2023, per la stipula di contratti a tempo indeterminato.



Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione delle domande


1. La domanda di ammissione deve essere presentata a partire dalle ore 9:00 di lunedì 30 ottobre 2023 ed **entro le ore 16:00 di mercoledì 15 novembre 2023** tenuto conto che la data di pubblicazione sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>) è fissata a lunedì 30 ottobre 2023. Il bando è inoltre pubblicato nella [sezione dedicata del sito istituzionale](#) del Conservatorio di Musica di Cosenza “S. Giacomantonio” e sul [Portale dei concorsi AFAM](#).
2. La domanda corredata degli allegati deve essere presentata con le modalità telematiche previste dal comma 3, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5.
3. La presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica dal sito Internet <https://concorsiafam.cineca.it/> previa registrazione o autenticazione con credenziali SPID. Solo in caso di accesso tramite SPID, non verrà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda.
4. Il modello di domanda proposto dalla piattaforma telematica prevederà obbligatoriamente il conferimento dei seguenti dati:
 - a) Nome e cognome;
 - b) Sesso;
 - c) Data e luogo di nascita;
 - d) Nazionalità;
 - e) Codice fiscale;
 - f) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - g) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC);
 - h) Il requisito previsto dall'art. 4 comma 1 lettera i) del D.M. 180/2023 ovvero di non appartenere ai ruoli statali della docenza AFAM;
 - i) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2, in particolare:
 - l'indicazione del titolo di studio quale requisito per l'accesso al concorso (art. 2, comma 3, let. a);
 - ovvero, in assenza del titolo di studio, l'indicazione dei tre anni accademici di insegnamento di cui all'art. 2, comma 3, let. b);
 - j) Il codice e il settore artistico disciplinare per il quale è presentata la domanda;
 - k) Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente bando;
 - l) Di godere dei diritti civili e politici;
 - m) Di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
 - n) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - o) Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;



- p) Di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
 - q) Di non essere in servizio in qualità di docente a tempo indeterminato presso una delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
 - r) Di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
 - s) Di avere/non avere diritto ad una delle riserve di cui all'articolo 13 del presente bando.
5. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione esclusivamente tramite l'indirizzo PEC bandi.docenti@pec.conservatoriocosenza.it L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.
6. Ai sensi del Capo secondo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è il prof. Emanuele Cardi.

Art. 5 – Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali.
2. I titoli di servizio di cui al comma 1 devono essere posseduti entro il 31 ottobre 2024 (a.a. 2023/2024); i titoli artistici, culturali e professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
3. I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del bando e della graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.
4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
6. I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza nella graduatoria, in caso di parità di punteggio, devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli di riserva e preferenziali sono elencati nell'allegato A.
7. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,




sentito il Ministero dell'università e della ricerca, con la procedura di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 **riportandone gli estremi** nella apposita sezione della domanda online. Qualora il candidato abbia avviato la procedura di riconoscimento che alla data di chiusura del bando non sia ancora terminata, lo stesso potrà essere ammesso con riserva alla procedura concorsuale in attesa dell'emanazione di tale provvedimento, impegnandosi a produrre, a pena di esclusione, il provvedimento di equiparazione o equivalenza al corrispondente titolo italiano all'atto dell'eventuale assunzione. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica <http://www.funzionepubblica.gov.it/>.

8. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono altresì ammessi alla procedura concorsuale, senza necessità di ricorrere alla procedura di cui al comma 7, laddove in possesso del decreto di equipollenza o di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'università e della ricerca ovvero da un'Istituzione di alta formazione competente, riportandone gli estremi nella domanda.
9. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e deve essere attinente alle discipline messe a concorso con il presente bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.


Art. 6 – Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quella telematica tramite la piattaforma <https://concorsiafam.cineca.it/>.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. La piattaforma telematica di cui all'art. 4 non consentirà la chiusura e l'inoltro della domanda difforme dai precedenti commi 1 e 2, oltre che prive della documentazione obbligatoria prevista dal presente bando.
4. Per le domande chiuse ed inoltrate attraverso la piattaforma telematica di cui all'art. 4, l'eventuale esclusione a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7, è disposta dal Direttore dell'Istituzione con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura. Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, il decreto di esclusione e le relative motivazioni vengono comunicate al candidato inviando il verbale e la documentazione ad esso allegata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) dall'indirizzo dedicato bandi.docenti@pec.conservatoriocosenza.it



Art. 7 – Commissione

1. La Commissione giudicatrice è composta da un docente, individuato dal Direttore, in servizio di ruolo presso il Conservatorio di Musica di Cosenza “S. Giacomantonio” o in istituti consorziati, in caso di procedura svolta in convenzione con altri Enti per come previsto dall’art. 4 comma 1 let. a) del D.M. 180/2023, appartenente al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine, con funzioni di presidente, e da due docenti di ruolo in servizio presso altre istituzioni o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine
2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al D.M. 180/2023, verranno individuati, con congrue e ampie motivazioni, il commissario interno e/o i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.
3. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico del Conservatorio, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).
4. L’individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica presso la Direzione del Conservatorio di Cosenza “S. Giacomantonio” sede di Portapiana la cui data ed ora sarà comunicata tramite avviso pubblicato nella apposita sezione del sito istituzionale, con un anticipo di almeno tre giorni. La seduta pubblica sarà presieduta dal responsabile del procedimento di cui all’art. 4, comma 6, che si avvarrà del supporto del personale del Conservatorio.
5. Considerato il principio di pari opportunità, la commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, ed il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto tra i sei nomi, avendo cura, laddove il commissario interno ed il primo estratto siano dello stesso genere, di scartare gli eventuali estratti successivi di tale genere finché non sia estratto un componente del genere mancante.
6. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all’art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs 165/2001. Non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU dell’istituzione che bandisce il concorso nonché delle eventuali istituzioni convenzionate.
7. La commissione è nominata con decreto del Direttore dell’Istituzione che ha indetto il concorso, che viene pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio di Musica di Cosenza “S. Giacomantonio” e sul portale dei concorsi AFAM.




8. Le eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso.
9. In caso di dimissioni di un commissario esterno, si procederà alla sua sostituzione mediante nuovo sorteggio entro la lista di sei nominativi debitamente integrata con le medesime caratteristiche e modalità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. Se il dimissionario è il docente nominato dal Direttore, il Direttore nominerà un nuovo docente al suo posto.
10. La Commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.
11. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8 e prima dello svolgimento delle prove di cui all'art. 9. L'accesso alle prove è consentito ai candidati che ottengono un punteggio totale dei titoli di cui al periodo precedente non inferiore a 18/30.
12. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede del Conservatorio ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. La Commissione, inoltre, designerà come segretario verbalizzante il Responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.
13. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito dell'istituzione prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.
14. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede del Conservatorio ovvero altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.

Art. 8 - Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 12 punti)

Servizio riferito agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017 (1° novembre 2016) e fino all'anno accademico 2023/2024 (31 ottobre 2024) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	4 punti per ogni anno di servizio, sino ad un massimo di punti 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------



2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 tabella A del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 tabella A del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.
4. La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato in giorni		Servizio prestato in ore	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00	fino a 24 ore	Punti 0,00
da 36 a 71 giorni	Punti 0,80	da 25 a 49 ore	Punti 0,80
da 72 a 107 giorni	Punti 1,60	da 50 a 74 ore	Punti 1,60
da 108 a 143 giorni	Punti 2,40	da 75 a 99 ore	Punti 2,40
da 144 a 179 giorni	Punti 3,20	da 100 a 124 ore	Punti 3,20
pari o superiore a 180 giorni	Punti 4,00	pari o superiore a 125 ore	Punti 4,00

5. In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:
 - La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
 - Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
 - Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio;
 - la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 4 punti.




TABELLA B - TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI
(punteggio massimo: 18 punti)

B.1. Titoli di studio ulteriori a quello che consente l'accesso	massimo punti 6
<ul style="list-style-type: none">- 1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere**, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.- 2) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma.- 3) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere** o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.	3 punti per ogni titolo
<ul style="list-style-type: none">- 4) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere**, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.	1 punto per ogni titolo


* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

** Per i titoli di studio conseguiti all'estero vedasi quanto indicato all'art. 5 commi 7 e 8.

B.2. Attività didattica ulteriore a quella valutata secondo la Tabella A all'art. 8 comma 1	massimo punti 5
<p>Servizio prestato a partire dall'a.a. 2007/2008 presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR n. 212/2005, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.</p> <p>Servizio prestato a partire dall'a.a. 2007/2008 presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica.</p> <p>Servizio prestato a partire dall'a.a. 2007/2008 nei corsi Pre-Afam (preaccademici, propedeutici, corsi di base) nonché in istituzioni scolastiche in corsi che rilasciano titoli di studio riconosciuti o equipollenti.</p>	Per ogni anno o frazioni in aggiunta a quelli indicati nella tabella A di cui all'art. 8 comma 1 secondo la quantificazione esplicitata al comma 8*

* Il servizio prestato verrà valutato alla data di scadenza di presentazione della domanda come previsto all'art. 5, comma 2.

6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui la precedente tabella B.2. "Attività didattica ulteriore a quella valutata secondo la Tabella A all'art. 8 comma 1" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico,




ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui la precedente tabella B.2. "Attività didattica ulteriore a quella valutata secondo la Tabella A all'art. 8 comma 1" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, delle legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.
8. La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella B.2. avverrà, ai fini del punteggiaggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 <u>nello stesso SAD per il quale è bandita la procedura selettiva</u> , nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica (max punti 5).			
Servizio prestato in giorni		Servizio prestato in ore	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00	fino a 24 ore	Punti 0,00
da 36 a 71 giorni	Punti 0,40	da 25 a 49 ore	Punti 0,40
da 72 a 107 giorni	Punti 0,80	da 50 a 74 ore	Punti 0,80
da 108 a 143 giorni	Punti 1,20	da 75 a 99 ore	Punti 1,20
da 144 a 179 giorni	Punti 1,60	da 100 a 124 ore	Punti 1,60
pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00	pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 <u>in SAD differenti da quello per il quale è bandita la procedura selettiva</u> nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica. Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute (max punti 5).			
Servizio prestato in giorni		Servizio prestato in ore	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00	fino a 24 ore	Punti 0,00
da 36 a 71 giorni	Punti 0,20	da 25 a 49 ore	Punti 0,20
da 72 a 107 giorni	Punti 0,40	da 50 a 74 ore	Punti 0,40
da 108 a 143 giorni	Punti 0,60	da 75 a 99 ore	Punti 0,60
da 144 a 179 giorni	Punti 0,80	da 100 a 124 ore	Punti 0,80
pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00	pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

Servizio prestato <u>nei corsi Pre-Afam</u> (preaccademici, propedeutici, corsi di base) nonché in istituzioni scolastiche in corsi che rilasciano titoli di studio riconosciuti o equipollenti (max punti 0,50).




Servizio prestato in giorni		Servizio prestato in ore	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00	fino a 24 ore	Punti 0,00
da 36 a 71 giorni	Punti 0,10	da 25 a 49 ore	Punti 0,10
da 72 a 107 giorni	Punti 0,20	da 50 a 74 ore	Punti 0,20
da 108 a 143 giorni	Punti 0,30	da 75 a 99 ore	Punti 0,30
da 144 a 179 giorni	Punti 0,40	da 100 a 124 ore	Punti 0,40
pari o superiore a 180 giorni	Punti 0,50	pari o superiore a 125 ore	Punti 0,50

9. In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici (o scolastici);
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva);
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva);
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.

B.3. Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	massimo punti 18
<ul style="list-style-type: none">- Attività concertistica e professionale (ivi compreso seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale);- Idoneità in concorsi nazionali ed internazionali per Orchestre lirico-sinfoniche di Enti nazionali/internazionali, sia che si tratti di Fondazioni pubbliche sia private;- Partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi di enti che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, risultano iscritti alla <i>World Federation of International Music Competitions</i>;- Conseguimento di premi di rilevanza internazionale;- Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore;- Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale;- Pubblicazioni edite da Case editrici nazionali attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;- Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN;- Composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti;- Incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale;- Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi;- Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.	Valutazione effettuata su un numero massimo di 20 (venti) titoli presentati contestualmente alla domanda e caricati nella apposita sezione della piattaforma https://concorsiafam.cineca.it/

10. La commissione giudicatrice di cui all'art. 7 procederà ad attribuire ai titoli artistico-culturali e professionali di cui la tabella B.3. "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali



e professionali attinenti al SAD” una valutazione sintetica ed un punteggio unico che non potrà superare i 12 punti per tutti i venti titoli presentati.

11. La valutazione delle attività di cui al precedente punto 10. avverrà sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore, e i titoli inerenti all’attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:

- delle idoneità in concorsi per orchestre lirico-sinfoniche e dell’importanza di tali orchestre;
- dei premi ottenuti nell’ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali e della rilevanza degli stessi;
- dell’importanza degli Enti, delle Associazioni, delle etichette discografiche in cui l’attività è stata svolta;
- della loro collocazione geografica il più possibile diversificata;
- della varietà e della qualità del repertorio, nonché del contributo compositivo e di arrangiamento;
- della qualità delle collaborazioni.

Per le incisioni si terrà conto:

- del contributo esecutivo, compositivo e/o di arrangiamento del candidato;
- del carattere innovativo;
- dell’importanza delle case discografiche.

Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell’importanza delle case editrici.

Per le composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti, si terrà conto:

- dell’importanza dell’editore;
- dell’importanza dell’Ente che ha commissionato l’opera;
- dell’importanza dell’Ente organizzatore dell’esecuzione;
- dell’importanza del luogo nel quale l’opera è stata eseguita.


Art. 9 – Prove d’esame

1. Le prove di esame consisteranno in due prove:

- a) una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesta la competenza didattica dei candidati;
- b) una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesta la conoscenza e la preparazione dei candidati;


2. la prima prova (a) è costituita dalla presentazione di una lezione su due argomenti estratti a sorte seduta stante tra i seguenti ambiti:

- a. Composizioni a carattere didattico;
- b. Le metodologie didattiche inerenti all’insegnamento dello strumento: esposizione della metodologia prevalente adottata dal candidato;
- c. Metodi di studio: risoluzione dei problemi tecnici, interpretativi, di memorizzazione, etc.



- d. Metodi didattici e raccolte di studi;
 - e. Opere della letteratura per trombone;
 - f. Il trombone nella musica da camera;
 - g. Storia e tecnologia dello strumento.
3. Il candidato dovrà inoltre dimostrare di conoscere il funzionamento degli ordinamenti dei corsi Propedeutici ed Accademici di I e II livello in relazione alla normativa vigente.
 4. La seconda prova (b) è costituita da una *performance* in forma di concerto della durata di circa 1 ora volto a dimostrare le competenze tecniche, esecutive ed interpretative, anche di diversi generi e/o stili. La formulazione del programma ed i criteri eventualmente adottati contribuiranno alla valutazione complessiva della prova.
L'eventuale repertorio per trombone e orchestra o formazione cameristica dovrà essere presentato nella riduzione per sassofono e pianoforte. Gli accompagnatori non saranno forniti dal Conservatorio, quindi il candidato provvederà a presentarsi alla seconda prova con il/i proprio/i accompagnatore/i.
 5. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 70 (settanta) punti.
 6. Per ciascuna prova d'esame di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento.
 7. L'idoneità verrà attribuita ai candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 60/100 (dato dalla somma del punteggio di cui agli artt. 8 e 9), di cui almeno 18/30 per i titoli di servizio titoli artistici, culturali e professionali (art. 8) e almeno 42/70 per le prove di cui al comma 1 del presente articolo.
 8. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al presente articolo la Commissione potrà avvalersi di strumentazioni elettroniche e informatiche volte ad automatizzare il procedimento di correzione degli elaborati anche attraverso la somministrazione delle prove da parte di società esterna specializzata, appositamente individuata dall'Amministrazione.
 9. Con successivo decreto del Direttore, verrà pubblicato il diario delle prove d'esame in evidenza nella [apposita sezione del sito istituzionale](#) con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
 10. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice ed inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo bandi.docenti@pec.conservatoriocosenza.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.
 11. Le prove pratiche e/o orali sono pubbliche.
 12. Eventuali accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa, saranno a carico del candidato partecipante.


Art. 10 – Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei



1. Terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La Commissione formula inoltre l'elenco dei candidati idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio.
2. Con provvedimento del Direttore del Conservatorio verrà approvata la graduatoria di merito provvisoria dato dalla somma dei punteggi dei titoli di servizio, titoli artistici culturali e professionali nonché delle prove d'esame. Il Direttore del Conservatorio, inoltre, approverà l'elenco degli idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio. Detto provvedimento verrà pubblicato nella [apposita sezione del sito istituzionale](#) del Conservatorio di Cosenza.
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi nella [apposita sezione del sito istituzionale](#) del Conservatorio di Cosenza con valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo bandi.docenti@pec.conservatoriocosenza.it Modalità di invio difformi non saranno prese in considerazione.
5. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati nella [apposita sezione del sito istituzionale](#) del Conservatorio di Cosenza e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
6. La graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.

Art. 11 – Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. Afam vigente per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 e con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.
3. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.
4. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato agli aventi titolo sarà pubblicato nella [apposita sezione del sito istituzionale](#) del Conservatorio di Cosenza entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo. Dalla data della pubblicazione decorreranno 48 ore per esprimere l'ordine di



preferenza delle sedi tra quelle indicati all'art. 1 e ulteriori 24 ore per l'accettazione o la rinuncia della sede assegnata. La rinuncia all'incarico conferito comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.

5. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore dell'Istituzione e il docente e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire presso la sede di assegnazione a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento di individuazione.
6. Si precisa che la mancata consultazione da parte dell'interessato dell'area del sito istituzionale dedicata alla procedura concorsuale esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi comunicato. Gli avvisi e le comunicazioni inviati nell'area riservata dell'interessato hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei docenti inclusi in graduatoria e interpellati nell'elenco idonei.
7. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, analogamente alla mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
8. La procedura si concluderà con l'assegnazione della sede ai candidati vincitori sulla base della posizione occupata nella graduatoria e secondo le preferenze espresse nella scelta delle sedi. La mancata accettazione della sede assegnata sarà considerata come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e all'esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.
9. Al termine della procedura di cui al comma 8, qualora risultino ancora posti disponibili, questi verranno attribuiti a scorrimento attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio. La mancata espressione di volontà da parte del candidato in elenco sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, all'esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.

Art. 12 – Procedure di reclutamento congiunte – scelta sede

1. In caso di procedura di reclutamento congiunta di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del DM n. 180/2023, i vincitori sceglieranno la sede ove stipulare il contratto a tempo indeterminato in base all'ordine di graduatoria e con le modalità indicate all'art. 11.
2. I vincitori appartenenti alle categorie di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di scelta prioritaria, in deroga al comma 1.
3. In subordine ai soggetti di cui al comma precedente, i vincitori appartenenti alle categorie di cui all'art. 33, commi 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di scelta prioritaria, in deroga al comma 1, esclusivamente con riferimento alla sede più vicina al domicilio della persona interessata.

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica - Alta Formazione Artistica e Musicale


Conservatorio di musica Stanislao Giacomantonio

Portapiana • Convento di S. Maria delle Grazie • 87100 Cosenza

TEL. +39 0984.709024 • FAX +39 0984.29224

c.f. 80007270780 • www.conservatoriocosenza.it

Posta Certificata riservata alla procedura di cui il D.M. 180/23: bandi.docenti@pec.conservatoriocosenza.it



4. Nell'ambito della presente procedura si procederà con la copertura di tutti i posti relativi al settore disciplinare di cui all'art. 1, ivi compresi quelli presso le Istituzioni eventualmente in convenzione.

Art. 13 – Riserve di posti

1. Ai soggetti appartenenti alle categorie di cui gli artt. 1 e 18 comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 nonché ai soggetti appartenenti alle categorie di cui l'art. 1014 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 sono riservati i seguenti posti:

Conservatorio	art. 1 legge 68/99 ¹	art. 18 legge 68/99 ²	art. 1014 D.Lgs. 66/10 ³
Cosenza	A	A	A

¹ numero posti riservati ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria

² numero posti riservati ai soggetti di cui all'articolo 18 comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria


³ numero posti riservati ai soggetti di cui all'articolo 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria.

A. Non sono previste riserve di posto in quanto l'aliquota è assoluta mediante personale in servizio ovvero mediante apposizione di riserve in ulteriori bandi di concorso relativi all'a.a. 2023/2024.

2. Sono inoltre riservati n. 0 posti ai soggetti di cui il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74.
3. I posti eventualmente non utilizzati dal personale riservatario di cui al presente articolo devono intendersi pubblici e saranno, pertanto, ricoperti mediante l'utilizzo della graduatoria generale di merito.

Art. 14 – Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.




Art. 15 – *Trattamento dei dati personali*

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016, il Conservatorio di Musica di Cosenza “S. Giacomantonio” è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. I Responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nel Direttore del CINECA e nel Direttore del Conservatorio.

Art. 16 – *Norme finali*


1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all’art. 35-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). Il bando è inoltre pubblicato nella [apposita sezione del sito istituzionale](#) del Conservatorio di Cosenza e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) in particolare: bando di concorso, nomina della commissione, graduatoria definitiva.
3. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nella [apposita sezione del sito istituzionale](#) del Conservatorio di Cosenza con valore di notifica.

Il Direttore
M° Francesco Perri



ALLEGATO A – Preferenze e precedenze

1. I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lett. r), e comma 3, lett. a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
 - a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
 - b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
 - a) agli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;



- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- j) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quinq*ues, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- k) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- l) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- m) minore età anagrafica.